

**N. R.G. 31941/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVII CIVILE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI – Presidente

dr. Vincenzo PICARO – Giudice

dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice *relatore*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **31941/2019** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 15/9/2022 e promosso da:

**REGGIO CALABRIA SCILLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI** in liquidazione, (C.F. e P. IVA n. 08485331006), con sede in Roma, Via dei Crociferi 44, in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Giovanni Carbone, (C.F. CRBBDT50L15H501W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via degli Scipioni n. 288, giusta procura allegata all'atto di citazione

ATTRICE

contro

**ANAS S.p.A.** con sede legale ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano 10, codice fiscale 80208450587, partita iva 02133681003, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Nicola Rubino, Responsabile della Direzione Legale e Societario, giusta procura Rep. 25457, Raccolta n.9774 per atto del notaio Ester Giordano di Roma del 20.03.2019, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lara Giovane (C.F. GVNLR75H44L063W), Valeria Graziosi (C.F. GRZVLR79T60G 478D), Francesco Mandalari (C.F. MNDFNC76B17C954N) e Nicoletta Malaspina (C.F. MLSNLT77E62L833F), iscritti

all'Elenco Speciale Avvocati Anas S.p.A., giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta

CONVENUTA

**OGGETTO: appalto di opera pubblica di valore superiore alla soglia di rilevanza europea**

**CONCLUSIONI:**

per l'attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa:

- 1) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 22; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 36.759.509,74 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 2) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 24; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 14.043.637,57 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 3) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 25; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 11.100.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 4) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 28 e n. 31;
- 5) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 35; per le ragioni esposte in detta riserva nonché nelle riserve nn. 22, 24, 25, 28, e 31, condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 114.883.295,76 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 6) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 37; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 5.876.892,78 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 7) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 41; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 407.514,62 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 8) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 43; per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 18.070.566,86 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 9) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva a); per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 2.485.024,72 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 10) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva b); per le ragioni esposte in detta riserva condannare l'ANAS al pagamento in favore della Reggio Calabria Scilla dell'importo di € 1.728.940,39 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; condannare altresì l'ANAS, sempre per le ragioni esposte in detta riserva a pagare all'attrice i maggiori oneri sopportati per il ritardo nelle operazioni di collaudo per il periodo da agosto 2018 al 13.12.2018;
- 11) condannare ANAS S.p.A. a pagare sui predetti importi gli interessi ex D.Lgs. 231/02 subordinatamente gli interessi moratori previsti dalla normativa sugli appalti pubblici o ancora subordinatamente gli interessi legali, dal di del dovuto al soddisfo; nonché la rivalutazione monetaria e l'IVA se dovuta; condannare inoltre ANAS S.p.A. al pagamento in favore della attrice sulle somme riconosciute anche degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; in ogni caso condannare ANAS a corrispondere sulle somme riconosciute a parte attrice l'interesse previsto dall'art. 1284 penultimo comma c.c. a seguito della proposizione della domanda giudiziale.
- 12) condannare infine ANAS S.p.A. alla integrale refusione delle spese di lite, competenze e onorari, compresa la refusione del contributo unificato per l'introduzione del presente giudizio"

per la convenuta: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e rigettato tutto

quanto ex adverso rappresentato e dedotto:

- 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e la con seguente tardività dell'odierna citazione;
- 2) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità di tutte le riserve per intervenuta decadenza, per le ragioni sopra esposte
- 3) In subordine e nel merito, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/ o l'infondatezza di tutte le riserve e domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- 4) In via ulteriormente subordinata, compensare gli eventuali crediti del C.G. con i crediti certi vantati da Anas a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso C.G., di cui si fa riserva di produrre documentazione probatoria in corso di causa, ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.a., n.2;
- 5) Condannare RC-Scilla al pagamento dei compensi di avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e ulteriori accessori come per legge, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vista l'abnormità delle richieste avversarie."

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 13/5/2019 la società Reggio Calabria Scilla S.c.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, l'ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 205.355.382,44, in accoglimento delle pretese di cui alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 43, A, B, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi ed IVA, se dovuta per legge, con vittoria delle spese di lite.

L'attrice esponeva:

- che, a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con contratto rep. n. 56717 del 9/3/2005 erano stati affidati dall'ANAS S.p.A. all'ATI Impregilo S.p.A. – Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 442+920 - DG 87/03 - VI Macrolotto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;
- che, con atto rep. n. 123228, racc. n. 6986 del 14/3/2005, l'ATI aggiudicataria aveva costituito, ai sensi degli artt. 2615-ter c.c. e 9, comma 10 D.Lgs. n. 190/2002, come previsto dall'art. 176 D.Lgs. n. 163/2006, la società di progetto denominata Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a. (RC SCILLA), che era subentrata nel contratto;
- che il 21/4/2005 era stato emesso dall'ANAS S.p.A. l'ordine di servizio per l'inizio delle attività di progettazione esecutiva, il progetto esecutivo era stato approvato dall'ANAS con delibere n. 35 dell'8/3/2007 e n. 70 del 10/5/2007 e i lavori erano stati consegnati il 10/10/2007, con termine di ultimazione inizialmente fissato all'1/2/2011;
- che, in corso d'opera, si erano manifestati numerosi ostacoli al regolare andamento dei lavori, tra cui l'incapacità dei siti di deposito originariamente individuati dalla committente in sede di

progetto definitivo di ricevere il materiale proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione dell'opera ed anche il sito alternativo individuato, denominato sito di Piria, ubicato in Comune di Villa S. Giovanni, località Torre Grimaldi, all'interno dell'area ZPS IT9350300 "Costa Viola" e individuato al catasto terreni del Comune di Villa San Giovanni al foglio di mappa 12, part. nn. 375, 400, 380, 379, 370, 399 e 401, era risultato inutilizzabile, pertanto il contraente generale aveva dovuto provvedere al conferimento di materiali in siti alternativi, a distanza di molti chilometri dal cantiere;

- in data 29/4/2020-5/5/2010 era stato firmato tra l'ANAS e la RC SCILLA l'Atto aggiuntivo n. 1, che recepiva le perizie di variante n. 11 e 22, con cui era stato sancito lo stralcio dall'oggetto del contratto dei lavori relativi alla tratta terminale dell'opera, compresa tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e Reggio Calabria – S. Caterina da prog. 433+750 alla prog. 442+920, nonché l'esecuzione dei lavori residui;

- che, per effetto delle variazioni apportate con la perizia di variante n. 2 e a seguito della rimodulazione dei lavori residui, l'importo complessivo dei lavori, originariamente pari ad € 496.438.358,80, era stato rideterminato in complessivi € 415.566.458,38, la data di ultimazione era stata fissata all'8/3/2013 ed in seguito si era resa necessaria la redazione di altre tre perizie di variante (PVT n. 3, 4 e 5);

- che, in ordine alla perizia n. 3, a seguito della sopravvenuta interferenza tra la sede autostradale in costruzione e la futura rampa di accesso al ponte sullo Stretto di Messina prevista nel relativo progetto definitivo nel frattempo approvato, l'ANAS, con nota n. 2171 del 27/5/2011, aveva ordinato al contraente generale la predisposizione di apposita perizia di variante da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 7-*quater*, comma 4 del C.S.A.;

- che la perizia n. 4 concerneva, invece, i lavori nella Galleria Piale, interessata da fenomeni franosi che avevano reso necessario adottare particolari cautele per evitare danneggiamenti al sovrastante abitato di Borgo Piale;

- che le sopravvenienze in corso d'opera erano consistite, in particolare, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella zona a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo Piale, nella necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di intervento uno "scudo protettivo" e, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi nord, nei maggiori e diversi consolidamenti, resi necessari dall'imprevista complessità della natura geotecnica dei terreni attraversati, riscontrata nel corso degli scavi;

- che la perizia n. 5 concerneva la c.d. Galleria Paci, rispetto alla quale si era resa necessaria l'adozione di sezioni di scavo maggiormente consolidate a causa dell'imprevista complessità della natura geotecnica e del regime idrogeologico dei terreni attraversati riscontrata nel corso degli scavi ed era stato necessario rendere fruibile via Acquavecchia di Piaie quale viabilità alternativa al tratto di Strada Provinciale attraversata dagli scavi della Galleria Piaie;
- che le perizie di variante nn. 3, 4 e 5 avevano inciso sul regolare andamento dei lavori affidati al C.G., con la conseguente necessità di un nuovo cronoprogramma e con la fissazione di una nuova data di ultimazione dell'opera;
- che i lavori erano stati caratterizzati da numerose sospensioni, con maggiori oneri diretti e indiretti;
- che le parti avevano pertanto ritenuto necessario formalizzare le variazioni contrattuali di cui alle PV 3, 4 e 5 a seguito dell'approvazione delle tre perizie da parte dell'ANAS, che erano, tuttavia, intervenute con notevole ritardo, rispettivamente il 20/2/2013 la PV n. 3 e il 2/8/2013 le altre due, peraltro, come avvenuto per la perizia n. 4, senza il riconoscimento di tutti gli oneri spettanti al C.G.;
- che, in relazione alle perizie di variante nn. 3, 4 e 5, il 27/3/2014 era stato stipulato tra l'ANAS e la RC SCILLA l'Atto Aggiuntivo n. 2, con la rideterminazione dell'importo dei lavori in € 457.311.716,60, con la rimodulazione dei tempi di esecuzione dell'opera, con fissazione delle tempistiche della sua apertura al traffico per tratte funzionali e con la fissazione della data di ultimazione dei lavori al 31/10/2014;
- che, ai sensi dell'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 2, il contraente generale aveva rinunciato alle riserve nn. 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 e 42, ma non aveva rinunciato alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41 e 43 e, a seguito di impedimenti registratisi nel corso dei lavori, l'ANAS, con nota prot. 800 del 25/5/2016, aveva disposto la proroga delle attività, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 24/3/2015;
- che il 5/6/2017 le parti avevano sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 3, che recepiva la perizia n. 63, approvata dall'ANAS con disposizione CDG-0092957 del 21/2/2017, con cui erano stati introdotti nuovi prezzi e un maggior tempo utile di esecuzione di 570 giorni, individuando la data di ultimazione dei lavori al 14/10/2016, a meno del monitoraggio *post operam* riferito alle inalveazioni dei corsi d'acqua, che su specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente doveva iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali per la durata di due anni e delle opere di rinaturalizzazione del Campo Base di S. Trada in quanto strettamente legate alle attività di

monitoraggio *post operam* delle inalveazioni, che su richiesta del Ministero dell’Ambiente, sarebbe dovuto iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali e durare due anni e delle opere di rinaturalizzazione del Campo Base di S. Trada in quanto strettamente legate alle attività di monitoraggio *post operam* delle inalveazioni;

- che, con la sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo n. 3 del 5/6/2017, rep. n. 4888, racc. n.2575, il contraente generale, secondo quanto previsto all’art. 6 “Riserve e Rinunce”, aveva rinunciato alle riserve nn. 44-45-46-47 e 48, senza rinuncia alle riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43, che non avevano ad oggetto pretese definite nel suddetto atto;

- di aver rispettato il termine previsto per l’ultimazione dei lavori principali, ultimati il 14/10/2016, come certificato dalla direzione dei lavori e che le attività di monitoraggio *post operam* erano state ultimate il 14/10/2018, in conformità dell’Atto Aggiuntivo n. 3 (art. 4), quindi, il 31/7/2018, il direttore dei lavori aveva redatto lo stato finale dei lavori;

- che i lavori avevano avuto un andamento anomalo per cause non imputabili al contraente generale, che era stato peraltro esposto ad una rilevante esposizione finanziaria a causa principalmente delle maggiori prestazioni rispetto a quelle previste e dei ritardi della committente nell’adempimento delle obbligazioni di sua competenza;

- che, contestualmente alla sottoscrizione del conto finale dei lavori, il contraente generale aveva firmato il registro di contabilità con riserva, confermando e aggiornando le riserve iscritte in occasione della sottoscrizione del SAL n. 45 (riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43) e iscrivendo due nuove riserve (a e b), afferenti ad una rilevante detrazione applicata dalla committente e ai ritardi nell’emissione del certificato di collaudo, per l’importo complessivo di € 205.355.382,44, come da schema che segue:

Riserva n. 22 - Sito di Deposito “Piria” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito	€ 36.759.509,74
Riserva n. 24 - Maggiori oneri esecuzione lavori Galleria Naturale Piale	€ 14.043.637,57
Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza con opere del Ponte sullo Stretto di Messina	€ 11.100.000,00
Riserva n. 28 - Ritardo emissione	-
provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali	
Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.	-
Riserva n. 35: Andamento anomalo dei lavori – sottoproduzione.	€ 114.883.295,76

Riserva n. 37: Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale	€ 5.876.892,78
Riserva n. 41: Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti	€ 407.514,62
Riserva n. 43: Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la Galleria Paci.	€ 18.070.566,86
Riserva a): Prove sui materiali – Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016;	€ 2.485.024,72
Riserva b): Ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo	€ 1.728.940,39
<b>TOTALE</b>	<b>€ 205.355.382,44</b>

- che, nonostante l'ultimazione dei lavori risalente al 14/10/2016 e l'apertura all'esercizio della autostrada il 22/12/2014, solo il 13/12/2018 era stato emesso il certificato di collaudo dei lavori, da cui risultava la conformità delle opere realizzate alle previsioni contrattuali, nonostante il termine di sei mesi per il collaudo dell'opera, decorso dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori risalente il 14/10/2016, scaduto quindi il 12/4/2017;

- che dal collaudo risultava il saldo finale del corrispettivo da riconoscere alla RC Scilla di € 4.235.171,05, poiché dallo stato finale risultavano eseguiti lavori per € 466.550.323,35, con acconti corrisposti dall'ANAS pari ad € 463.339.139,13, con un credito per RC Scilla di € 3.211.184,22, oltre ad € 81.617,15 relativi alle attività di monitoraggio *post operam* e al credito per le attività espropriative;

- che la convenuta era rimasta inerte in ordine alle riserve formulate dall'appaltatrice, tanto che quest'ultima aveva sollecitato la controparte ad attivarsi con nota del 18/3/2019, prot. 39406.

Tanto premesso, l'attrice evidenziava che la *causa petendi* era fondata sulle proprie pretese di pagamento di maggiori oneri, indennizzi e corrispettivi che riteneva dovuti alla data del collaudo dei lavori, compendiate nelle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41, 43, a) e b).

Riserva n. 22: iscritta per la prima volta contestualmente al SAL n. 4 del 31/1/2011 e aggiornata in occasione dell'approvazione dei SAL successivi, la cui quantificazione è stata esposta all'atto del conto finale e confermata in sede di collaudo, concerne la rivendicazione per maggiori oneri derivanti dalla impossibilità di utilizzare il sito di deposito di Piria, che avrebbe dovuto ricevere circa 1.000.000 mc di materiale secondo le previsioni dell'Atto Aggiuntivo, a seguito del parere negativo del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, con conseguente necessità per il C.G. di individuare aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo prossime alle aree di lavoro. L'attrice deduceva che il corrispettivo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo era stato convenuto

tra le parti sul presupposto che il materiale sarebbe stato trasportato al sito di Piria (ad una distanza di 6,3 km dal lotto) e dunque non era adeguato a remunerare i maggiori oneri per i trasporti a distanze maggiori che si sono dovute percorrere per raggiungere ulteriori siti.

Rispetto al riconoscimento previsto per i trasporti ai siti di deposito dei materiali di scavo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 1, pari ad € 3.847.082,00 (ossia € 2.900.000,00 + adeguamento contrattuale del 32,66% pari al coefficiente di incremento di cui all'art. 4 dell'Atto Aggiuntivo), l'importo complessivo dei maggiori oneri diretti sostenuti dal C.G. e riferiti alla situazione finale dei lavori ammontava, secondo la prospettazione attorea, ad € 36.759.509,74 (€ 40.606.591,74 - € 3.847.082,00).

Riserva n. 24: maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori della Galleria Naturale Piale (€ 14.043.637,57). La pretesa attorea trae origine dalla presenza di lesioni strutturali su alcuni edifici dell'abitato di Piale soprastante il tracciato della galleria in questione rilevata in corso d'opera, in ragione della quale il Comune di Villa San Giovanni aveva emesso ordinanze di evacuazione nei confronti degli abitanti degli edifici lesionati e, con nota dell'1/4/2011, aveva invitato l'impresa, in via precauzionale, a sospendere con effetto immediato ogni attività nell'area interessata dai cedimenti, richiesta recepita con nota CG prot. n. 10409 del 4/4/2011, con limitazione delle attività al solo prosieguo delle attività di messa in sicurezza dei fronti della galleria. In seguito, nel corso di una riunione tenutasi il 5/4/2011 tra il Comune di Villa S. Giovanni, l'ANAS e il C.G., era stata evidenziata la necessità, al fine di risolvere la questione, di procedere all'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001 delle aree soprastanti gli scavi della galleria, riconoscendo agli aventi diritto le relative indennità da concordarsi, quindi era stato espressamente convenuto che il Sindaco del Comune di Villa S. Giovanni avrebbe provveduto ad inoltrare all'ANAS la richiesta di emissione dei citati provvedimenti di occupazione temporanea.

Erano stati poi previsti vari obblighi:

- l'attività di monitoraggio delle preesistenze superficiali e degli edifici dell'abitato di Piale fino alla stabilizzazione dei cedimenti;
- il servizio di piantonamento e sorveglianza armata degli immobili oggetto delle ordinanze di sgombero;
- l'attività di trasloco degli abitanti e l'individuazione di nuove abitazioni con oneri connessi;
- l'istituzione di presidio medico per assistenza psicologica e sociale;
- gli interventi di sistemazione nell'abitato di Piale nonché demolizione di fabbricati;

- l'istituzione di un pool tecnico, composto da tecnici e consulenti indicati dall'Amministrazione comunale con il compito di monitorare fino al termine dei lavori l'evolversi della situazione strutturale degli edifici e delle infrastrutture (strade, opere d'arte, sottoservizi, ecc.) e di effettuare una valutazione tecnica sulla stabilità del costone finalizzata al suo consolidamento, nonché a fine lavori una valutazione statica degli edifici allo scopo di certificare l'idoneità ovvero prevedere interventi strutturali o di demolizione e ricostruzione con relativa progettazione esecutiva.

L'attrice esponeva che il 3/5/2011 il Comune di Villa San Giovanni aveva, quindi, inviato all'ANAS S.p.A. la richiesta di emissione di ordinanza di occupazione temporanea degli immobili per i quali era stata emessa ordinanza di sgombero e di tutti gli altri per i quali fosse stato necessario, pertanto la committenza, con nota prot. 1845 del 6/5/2011, aveva chiesto al C.G. di predisporre e trasmettere gli atti necessari e propedeutici alla successiva emissione dei provvedimenti necessari. Con ordinanza n. 15 del 6/5/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni aveva, quindi, disposto la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione della suddetta galleria fino alla definizione delle procedure e dei provvedimenti da adottare per garantire la pubblica e privata incolumità, con ordine di adottare ogni opportuno provvedimento per la messa in sicurezza dell'area interessata, con divieto assoluto dalle ore 20:00 alle ore 6:00 di procedere alle attività di cantiere non strettamente connesse ad imprevedibili emergenze per la tutela della collettività e dei beni pubblici e privati. A seguito della citata ordinanza, in data 9/5/2011 il DL aveva disposto la sospensione parziale, a decorrere dal 6/5/2011, dei lavori relativi alla Galleria Naturale Piale, carreggiate nord e sud da imbocchi sud.

L'attrice esponeva che il 4/7/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni, con ordinanza n. 23, aveva revocato la precedente ordinanza n. 15, sicché il DL, in data 6/7/2011, aveva disposto la ripresa delle attività, previa adozione di opportuni accorgimenti tecnici ed amministrativi da parte del C.G. volti a garantire la pubblica e privata incolumità, ma i lavori erano stati di fatto sospesi nuovamente il 4/8/2011 a seguito dell'ordine di servizio n. 194 della D.L. emesso su disposizione dell'ANAS con nota n. 3438 in pari data per il verificarsi di alcune criticità rilevate nell'abitato di Piale principalmente in danno della strada provinciale e di alcuni ruderi, nel corso dell'esecuzione degli interventi di consolidamento nella galleria sottostante.

La Galleria Piale si era rilevata problematica anche in corrispondenza degli imbocchi nord a causa delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso scadenti e repentinamente variabili rispetto al previsto profilo geomeccanico, tanto che era stato necessario adottare delle

sezioni consolidate del tipo B2, più conservative, rispetto alla prevista sezione tipo BO, che avevano condizionato l'avanzamento dei lavori, penalizzando la produzione preventivata.

Si era quindi resa necessaria la redazione della perizia di variante n. 4, ai sensi dell'art. 7 *quater*, comma 3 del C.S.A., che la DL aveva approvato e, con nota prot. n. 004-U-07/05/12 — DL del 7/5/2012, era stata trasmessa all'ANAS unitamente alla relativa istruttoria tecnico-economica per la definitiva approvazione, ma l'attrice dava atto che la perizia era stata approvata dall'ANAS con ritardo, segnatamente con disposizione prot. CDG0104953-P del 2/8/2013 dell'ANAS S.p.A., in attuazione della determinazione n. 358 del 25/7/2013.

Nelle more dell'approvazione della suddetta variante, a far tempo da ottobre 2012 alcuni edifici dell'abitato di Piale, in particolare quelli contraddistinti dai numeri 789 e 821, avevano manifestato anomali cedimenti, che avevano superato i valori di soglia individuati nell'analisi di vulnerabilità redatta dal consulente incaricato, sicché si era resa necessaria l'esecuzione di interventi aggiuntivi, consistenti in attività di consolidamento in galleria con l'adozione di campi di scavo più corti, che avevano ulteriormente ritardato l'esecuzione dei lavori e, per il tratto di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella parte a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo Piale, era emersa la necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di consolidamento un vero e proprio scudo protettivo in fase di avanzamento.

L'attrice esponeva che, a causa di ulteriori episodi di cedimenti del terreno, era stata nuovamente disposta la sospensione dei lavori e le ulteriori indagini condotte in corrispondenza del sottoattraversamento dell'abitato di Piale avevano confermato il modello geologico proposto in PVT2, evidenziando anomalie puntuali del terreno, da considerarsi come la principale causa delle anomale deformazioni verificatesi in superficie e della conseguente necessità di integrazione dei consolidamenti. Da ciò era derivata l'opportunità, adottata dal C.G. nel corso degli scavi, di eseguire, prima del *jet grouting*, un intervento di consolidamento con iniezioni a bassa pressione (il c.d. "guscio protettivo") in grado di conferire al terreno la capacità di sopperire ad anomalie e contenere, confinandola, l'azione del *jet grouting*.

Con la suddetta riserva la Reggio Calabria Scilla società consortile p.a. chiedeva il riconoscimento dei maggiori costi ed oneri diretti nonché dei lavori eseguiti e non contabilizzati per complessivi € 14.043.637,57 (11.220.271,37 + 2.823.366,20), oltre agli accessori di legge.

Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di Messina con l'autostrada A3 (€ 11.100.000,00)

Con la presente riserva il Contraente Generale si doleva della maggiore onerosità, economica e temporale, dei lavori a causa delle vicende che avevano interessato la paratia OPM5A ed in particolare la sua interferenza con la rampa D di accesso al Ponte sullo Stretto di Messina, le cui attività erano state sospese con ordine di servizio n. 134 del DL del 7/4/2011 e riprese con ritardo imputabile all'ANAS.

L'attrice esponeva che soltanto il 20/2/2013, con dispositivo dell'ANAS n. CDG-0024377-P, a seguito della determinazione n. 297 del 13/2/2013, era stata approvata la perizia di variante PV 3, con ritardo imputabile all'ANAS, che prevedeva la modifica plano-altimetrica del tratto autostradale interessato e della carreggiata per la Sicilia, compreso il viadotto Solaro, per consentire la realizzazione di due nuove rampe di ingresso/uscita dall'autostrada per il collegamento con Villa San Giovanni, nonché l'adeguamento di opere minori, oltre alla necessità di aggiornare il piano particellare di esproprio a causa di nuove e diverse aree da occupare rispetto al progetto originario ed estensione della dichiarazione di pubblica utilità. I maggiori e variati lavori erano stati affidati al C.G. nel rispetto dei patti e condizioni contrattuali, salvo la rideterminazione del tempo di appalto successivamente definita nell'Atto Aggiuntivo.

Con l'approvazione della suddetta perizia, l'ANAS aveva riconosciuto al C.G. solo l'importo delle nuove e variate opere da eseguire, non anche gli oneri connessi subiti dal C.G., pari ad € 11.100.000,00, la cui quantificazione, oggetto di specifica richiesta da parte di ANAS, era stata trasmessa dal C.G. unitamente agli elaborati di perizia. La RC Scilla esponeva, invero, che il ritardo nell'approvazione della perizia di variante aveva determinato il fermo dei lavori ed il conseguente differimento dei tempi di realizzazione dell'intera tratta.

Il Contraente Generale si doleva, quindi, del ritardo dell'ANAS nella approvazione da parte della Committente della progettazione di dettaglio dei lavori di realizzazione della paratia di pali OPM5A trasmessa con nota prot. 10492 dell'8/4/2011 e nella approvazione della PVT3, ordinata dalla Committente con nota prot. 2171 del 27/5/2011, i cui elaborati erano stati trasmessi dal CG con nota prot. 12337 del 9/8/2011 e approvata il 20/2/2013.

Riserva n. 28 - Ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali. Con la presente riserva il C.G. aveva denunciato che, nell'ambito delle attività previste nel cronoprogramma dei lavori, si erano verificati diversi ritardi nell'emissione da parte dell'ANAS di provvedimenti autorizzativi necessari all'esecuzione di deviazioni stradali e aperture di varchi di accesso in autostrada, che avevano condizionato l'avvio di alcune opere.

In particolare, l'attrice deduceva che, con nota prot. n. 7482 del 15/06/2010, aveva richiesto, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato:

- la deviazione del traffico ordinario sulla carreggiata Sud a doppio senso di circolazione (1+1) dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura della carreggiata Nord dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura e la dismissione della rampa di uscita in carreggiata Nord dello Svincolo di S. Trada al km 427+300;
- l'apertura di n. 6 varchi in carreggiata Nord;
- l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'intervista esistente al km 427+000.

Il provvedimento di autorizzazione dell'Anas, come previsto dal Programma Lavori di Dettaglio approvato, sarebbe dovuto intervenire entro il 06/07/2010, invece le autorizzazioni erano state rilasciate con ordinanze n.194/2010 del 6/8/2010 e n. 196/2010 del 3/9/2010, pertanto le autorizzazioni nel loro complesso erano state conseguite con cinquantanove giorni di ritardo rispetto alla data prevista del 6/7/2010 e tale ritardo aveva condizionato i lavori compresi tra lo svincolo di Scilla e la GN Piale imbocchi nord (tratte omogenee 1 e 3), nonché l'adeguamento dell'intervista al km 427+000, la cui ultimazione era propedeutica alla successiva deviazione del traffico autostradale.

L'attrice rappresentava che ulteriori ritardi si erano verificati nell'autorizzazione della parzializzazione del traffico ordinario dal km 423+300 al km 434+500, dell'intervista esistente al km 427+000 e dell'apertura di n. 24 varchi di cantiere, poiché i provvedimenti di autorizzazione dell'ANAS, che, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato, avrebbero dovuto essere emessi entro il 27/10/2010 (15 giorni dalla richiesta), erano intervenuti invece con ordinanza n. 260/2010 del 10/11/2010 e con disciplinare del 29/11/2010.

Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse. Con la presente riserva il Contraente Generale chiedeva *in primis* il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dallo sciopero nazionale degli autotrasportatori, che aveva avuto luogo dalle ore 24:00 del 22/1/2012 alle ore 24:00 del 27/1/2012, con conseguenti straordinarie difficoltà organizzative ed esecutive, attesi gli inevitabili riflessi dello sciopero suddetto sull'approvvigionamento e sulla consegna delle materie prime (cemento, gasolio, acciaio, etc...) necessarie per la regolare prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'Opera di che trattasi. A fronte delle criticità indotte dalla manifestazione di protesta degli

autotrasportatori, la DL aveva disposto la sospensione dei lavori a far tempo dal 24/1/2012, con verbale di sospensione lavori emesso in pari data, sospensione protrattasi fino al 30/1/2012, quando veniva emesso dalla D.L., con apposito verbale, l'ordine di ripresa dei lavori.

L'attrice si doleva anche delle ripercussioni negative sull'andamento dei lavori che avevano avuto gli eccezionali eventi meteorologici ed in particolare le eccezionali e violente precipitazioni verificatesi in modo continuativo, per le quali molte attività non erano state eseguite ovvero erano state fortemente limitate fino al 12/02/2012.

Riserva n. 35 – Anomalo andamento dei lavori – sottoproduzione (€ 114.883.295,76) a causa degli eventi denunciati nelle riserve nn. 24, 25, 28 e 31.

Oltre a quanto esposto con le suddette riserve, la RC Scilla evidenziava le problematiche insorte in corso di realizzazione della Galleria Paci, nel corso dei quali era stato riscontrato un contesto geomeccanico scadente del tutto imprevedibile, soprattutto in corrispondenza della carreggiata nord, con conseguente necessità di adottare sezioni tipo più pesanti rispetto a quelle previste in progetto. In galleria era stato evidenziato, inoltre, un regime idrico anomalo, caratterizzato da cospicue venute d'acqua, che aveva condizionato l'avanzamento dei lavori.

In tale contesto geomeccanico scadente, si era verificato, altresì, in data 26/06/2012 un rilascio di materiale sciolto, al fronte di avanzamento della galleria in carreggiata nord, di circa 900 mc, con caratteristiche riconducibili ad un fluido-viscoso, che ha invaso repentinamente il cavo della galleria con evidenti conseguenze sull'andamento dei lavori che hanno portato a un fermo delle attività pari a 86 giorni.

Per quanto sopra esposto, l'attrice deduceva che era stato necessario redigere la perizia di variante PV 5, che la DL, all'esito della fase istruttoria, con nota n. 007 del 23/11/2012, aveva trasmesso all'ANAS per quanto di sua competenza.

La RC Scilla rappresentava, inoltre, che il 26/05/2012 si era verificato un incidente mortale in danno di un operaio impegnato nei lavori, in conseguenza del quale le aree interessate della galleria, in carreggiata nord da imbocco nord, erano state sottoposte a sequestro in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, con inevitabili ripercussioni e ritardi sulle attività lavorative pari a cinquantasei giorni. Le suddette criticità avevano reso necessaria la predisposizione delle Perizie di Variante PVT3, PVT4 e PVT5, il cui iter approvativo aveva subito notevoli ritardi per l'approvazione definitiva da parte dell'ANAS.

Riserva n. 37 – Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale (€ 5.876.892,78). L'appaltatrice esponeva di aver dovuto eseguire attività, con conseguenti

maggiori oneri, consistenti nel dover assicurare la costante presenza di personale incaricato per lo svolgimento di prestazioni estranee allo stesso Contraente Generale, quali attività di sorveglianza e presidio dei punti di interferenza tra i cantieri e la viabilità in esercizio nonché continua manutenzione della segnaletica sull'autostrada esistente, intervento in caso di necessità e di emergenza ai fini della sicurezza della circolazione etc..

Per quanto sopra esposto, il CG chiedeva, con la riserva in oggetto, formulata fin dal SAL 13, il riconoscimento di tutti i maggiori oneri e costi, per complessivi € 5.478.377,32, che il CG aveva subito dal 20/3/2012, (data di decorrenza di tali oneri richiesti in sede di SAL 13) fino al 20/10/2015, SAL 40 in conseguenza della segnalata vicenda, tenuto conto anche dei pagamenti eseguiti in favore dell’Affidatario Nuova Segnaletica Europea.

Riserva n. 41 – Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti (€ 407.514,62).

Riserva n. 43 – Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la Galleria Paci (€ 18.070.566,86).

Riserva a) – Prove sui materiali – Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016 (€ 2.485.024,72).

Con la riserva in esame, il Contraente Generale contestava la detrazione contabile applicata sull’importo dello Stato Finale dei Lavori per alcune presunte non conformità concernenti l’esecuzione delle prove sui materiali da costruzione.

Riserva b) – Ritardo nell’emissione del Certificato di Collaudo (€ 1.728.940,39).

Con questa riserva il Contraente Generale reclamava i maggiori oneri in ragione del ritardo nel collaudo delle opere di cui all’Affidamento in oggetto a dispetto dei termini di legge e di contratto.

L’attrice chiedeva, infine, sugli importi sopra indicati la maggiorazione dovuta per interessi ex D.Lgs. 231/02, o subordinatamente interessi moratori ai sensi della normativa sugli appalti di opere pubbliche o, in via ulteriormente gradata, gli interessi legali sulle somme a titolo di corrispettivo, oltre all’IVA se dovuta ed alla rivalutazione monetaria per i debiti di valore.

Con comparsa del 26/9/2019 si costituiva in giudizio l’ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo preliminarmente la tardività dell’avversa azione, intrapresa con atto di citazione notificato il 13/05/2019, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla redazione del certificato di collaudo, risalente al 13/12/2018, protocollo ANAS del 18/12/2018, richiamando all’uopo il disposto degli articoli 32 e 33 del D.M. 145/2000, nonché l’inammissibilità delle riserve per cui è causa, in quanto non confermate nello stato finale dei

lavori, in violazione dell'art. 31, comma II, del Capitolato generale, Allegato NG10 al Contratto, secondo cui "Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", conformemente al disposto degli artt. 201 D.P.R. n. 207/2010 e 64 R.D. n. 350/1895, poi trasfuso nell'art. 174 D.P.R. n. 554/99, evidenziando che il Contraente Generale aveva sottoscritto in data 18/10/2018 lo Stato finale senza apporvi alcuna riserva e senza confermare quelle precedentemente iscritte.

Nel merito, l'ANAS deduceva la infondatezza delle riserve formulate dalla controparte, evidenziando che, in mancanza di inadempimento contrattuale imputabile alla committente, i presunti maggiori oneri richiesti dal C.G. rientravano nel suo rischio d'impresa, derivando dagli obblighi dallo stesso assunti; in subordine, l'attrice riteneva che detti maggiori oneri fossero imputabili alla condotta colposa del contraente generale, oppure a circostanze non ascrivibili alle parti e risolte con le PVT ed con gli Atti Aggiuntivi sottoscritti nel corso dell'affidamento.

Con particolare riferimento alle riserve formulate dal CG, la convenuta esponeva:

- che, quanto alla riserva n. 22, afferente alla impossibilità di utilizzare il sito di deposito Piria, l'ANAS, nell'ambito del dovere di cooperazione con l'appaltatrice, a seguito di proposta del nuovo Sito di Piria proveniente dal CG con nota prot. 7014 10/AP/ag del 5/1/2010, con nota prot. CDG 0007080 P del 19/01/2010 aveva confermato al C.G. la presenza, nel territorio comunale di Villa San Giovanni, di un "potenziale sito di deposito", fatta salva ogni iniziativa assunta o da assumere da parte del CG, dando atto che, con la prima versione della Perizia di Variante Stralcio trasmessa in data 05/01/2010 dal C.G. con nota prot. n. 7014 10/AP/ag, il C.G. aveva formulato l'ipotesi di utilizzare due nuovi siti di deposito: il sito di Piani della Corona, già attivo per il contiguo Macrolotto 5 ed il nuovo sito denominato Piria. In data 29/04-05/05/2010 le parti siglavano l'atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10 era dedicato ai siti di deposito, con l'indicazione delle modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, per lo smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc ed era stato previsto che sarebbero stati ad esclusivo carico del C.G. , fra gli altri, " gli oneri ed i costi per l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta", con onere a carico dell'appaltatrice di predisporre i documenti necessari ad ottenere le autorizzazioni amministrative e con la previsione, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, di un compenso forfetario ed onnicomprensivo di € 6.590.000,00 sancito dall'N.P. 133. L'ANAS riteneva pertanto che, alla luce della citata regolamentazione

pattizia, l'attrice non potesse pretendere alcun compenso aggiuntivo per effetto della impossibilità di utilizzare il sito Piria, eccependo che la mancata autorizzazione era dipesa anche da carenze progettuali imputabili al CG. La convenuta eccepiva, inoltre, che la inammissibilità della riserva per espressa rinuncia, evidenziando che il C.G. si era impegnato a sostenere tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta (art. 3, Primo Atto Aggiuntivo sottoscritto dall'Anas in data 07/05/2010 e divenuto efficace con la sottoscrizione del Primo atto aggiuntivo avvenuta il 16/12/2010) e che, con la sottoscrizione di quest'ultimo atto in data 16/12/2010, si era realizzata la condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto aggiuntivo in precedenza sottoscritto a maggio 2010 e che le parti, cioè ANAS e RC Scilla s.p.c.a., avevano espressamente pattuito che dalla data di efficacia (cioè dal 16/12/2010) era definitivamente risolta ogni questione o controversia tra le stesse, per cui nessuna parte avrebbe potuto avanzare ulteriore pretese nei confronti dell'altra in relazione a fatti e/o atti verificatisi fino alla data di efficacia del citato Atto (art.11, Atto aggiuntivo, intitolato Rinunce”).

- che, quanto alla riserva n. 24, i lavori non avevano subito sospensioni, se non per cause legittimamente disposte dal DL ex artt. 24 D.M. 145/2000 e 159 D.P.R. 207/2010, pertanto, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 24 e dell'art. 59 DPR n. 207/2010), non spettava all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Esponeva, inoltre, che, con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2, per l'esecuzione dei lavori in variante della galleria Piale, il C.G. era stato integralmente ristorato, ove dovuto, dei maggiori oneri connessi alle problematiche sorte durante lo scavo della suddetta galleria;

- l'inammissibilità della riserva n. 25 in quanto il Contraente generale non aveva iscritto riserva né sull'ordine di sospensione delle attività del 7/4/2011, né sull'ordine di ripresa del 15/9/2011, in spregio del disposto dell'art. 31, comma 2 del Contratto (DM 145/2000, Allegato NG10) per cui le riserve devono essere iscritte “a pena di decadenza” sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, l'ANAS riteneva inammissibile la riserva in esame in quanto non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori. Nel merito, la convenuta osservava che il contraente generale era stato ristorato dei maggiori oneri per le nuove e variate opere da eseguire nell'ambito della perizia di variante tecnica numero 3;

- che la riserva n. 28 era inammissibile, oltre che perché tardiva, anche per la sua omessa quantificazione da parte del C.G., in violazione dell'art. 31, comma 3 Capitolato Generale di appalto. La convenuta contestava anche nel merito le pretese attoree, che riteneva frutto di una errata valutazione del cronoprogramma;

- che la riserva n. 31 era inammissibile per non avere il C.G. sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori del 24/1/2012, con conseguente decadenza dello stesso dalla relativa pretesa, ai sensi dell'art. 158, comma 8 DPR 207/2010 (già art. 133 DPR 554/1999) ed in quanto non risultava che la riserva fosse stata esplicitata nei successivi 15 giorni dalla prima iscrizione, avvenuta in sede di sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori il 31/1/2012, come pure imposto a pena di decadenza dall'art. 191 DPR 207/2010 nonché dall'art. 165, comma 3 DPR 554/1999 e art. 31, comma 3 DM 145/2000. Eccepiva che la riserva in esame era inammissibile, anche perché non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'altrui pretesa, evidenziando che il contratto stipulato con un Contraente Generale comporta l'assunzione, a carico di questi, dei rischi connessi al tipo di eventi sottesi all'odierna pretesa (maltempo e sciopero dei trasportatori). L'ANAS esponeva che il D.L., anche a seguito della consultazione degli annali idrologici, aveva ritenuto che gli stessi non potessero essere presi in esame in quanto in linea con gli andamenti pluviometrici della zona verificatisi negli ultimi anni e quindi facilmente prevedibili;

- che la riserva n. 35 era intempestiva, oltre che infondata nel merito, al pari della riserva n. 37;

- che la riserva n. 41, oltre che inammissibile, era infondata nell'*an* e nel *quantum debeatur*, in quanto sfornita di prova ed inammissibile perché genericamente proposta, senza riferimento ai certificati di pagamento oggetto di istanza e contabili bancarie anche per somme evidentemente pagate entro i canonici 30 gg previsti *ex lege* non consente alcuna difesa nel merito della riserva.

L'ANAS contestava le ulteriori riserve, eccependo, in particolare, che, quanto alla decurtazione del 100% dell'importo delle prove sui materiali (€ 2.485.024,71), queste ultime, non obbligatorie, erano a totale carico del CG, ai sensi dell'art.8-*bis* n. 6) del contratto nella versione conforme all'art.167, commi 7 e 8, DPR 207/2010 e dell'art.15, co. 7, DM n. 145/2000, oltre che dell'art.15 dell'Allegato NG10 al C.S.A.. Dava atto che le prove c.d. obbligatorie, eseguite dai laboratori certificati, erano poste *ex lege* a carico dell'ANAS ed il C.G. era stato remunerato con i prezzi di contratto mediante la specifica previsione e quantificazione di detto onere all'interno del quadro economico dell'appalto, sicché null'altro era dovuto dall'ANAS a favore del C.G. a tale titolo, evidenziando che le prove eseguite da laboratori non autorizzati né ufficiali non erano comunque suscettibili di alcun ristoro da parte dell'ANAS, dando atto che le prove c.d. ulteriori non risultano nemmeno richieste dal D.L., eccependo la nullità di clausole che ponessero a carico dell'ANAS spese non dovute per legge.

Quanto alle avverse doglianze per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, l'ANAS evidenziava che era imputabile alla controparte il ritardo nella trasmissione dei report dell'ultimo semestre (maggio - ottobre 2018) e di conclusione delle attività di monitoraggio *post operam* delle inalveazioni, avvenute rispettivamente in data 15/10/2018, prot. n. 39261 e n. 39362 e in data 16/10/2018 con nota prot. 39263; evidenziava, inoltre, la mancata conclusione delle attività di esproprio poste a carico del C.G. ai sensi dell'art. 9 del C.S.A. A., avvenuta solo nello scorso mese a luglio 2019.

Esperiti gli incumbenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., l'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., contestava le avverse eccezioni e deduzioni, quindi il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15/9/2022, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito tratteneva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

Relativamente alla *causa petendi*, la società Reggio Calabria Scilla s.c.p.a. chiede la condanna dell'ANAS S.p.A. al pagamento in proprio favore della somma di € 205.355.382,44, in accoglimento delle pretese di cui alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 43, A, B.

L'ANAS eccepisce preliminarmente la decadenza dell'attrice dalle pretese azionate, essendo stato intrapreso il presente giudizio oltre il termine di sessanta giorni dalla redazione del certificato di collaudo.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato generale d'appalto ex art. 3, comma 5, L. n. 109/1994, approvato con D.M. n. 145/2000, il termine di sessanta giorni per l'avvio dell'azione non decorre dal certificato di collaudo, bensì dalla scadenza del termine di novanta giorni per pronunciarsi sulle riserve da parte del committente successivamente al collaudo.

Dispone, invero, l'art. 33, comma 1 del D.M. n. 145/2000 cit., che "1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2", questi ultimi coincidenti, ai sensi dell'art. 32 del D.M. 145/2000, con la pronuncia della committente sulle riserve o, qualora la suddetta pronuncia non sia intervenuta, come nel caso di specie, dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto per tale pronuncia.

Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che, in tema di appalto di opere pubbliche, il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 33 D.M. 19/4/2000, n. 145, per l'inizio dell'azione giurisdizionale da parte dell'appaltatore, decorre dalla determinazione definitiva dell'Amministrazione in ordine alle riserve formulate e non dall'atto di collaudo, poiché solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute (cfr. Cass. civ. n. 7479 del 23/03/2017).

Nella specie, in cui il certificato di collaudo è stato emesso il 13/12/2018, peraltro in forma di collaudo provvisorio, entro i successivi novanta giorni, quindi entro il 13/3/2019, l'ANAS avrebbe dovuto pronunciarsi sulle riserve ed entro i successivi sessanta giorni la RC Scilla avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione, quindi entro il 12/5/2019.

L'atto di citazione è stato notificato il 10/5/2019, pertanto l'azione attorea è tempestiva, avuto riguardo al tenore letterale della citata norma. Si rileva peraltro anche l'art. 33 del Capitolato generale per l'esecuzione dei lavori (c.d. allegato NG10 al Capitolato Speciale di Appalto) esclude espressamente che la controversia possa essere introdotta prima del decorso di novanta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo da parte del responsabile del procedimento, nella specie novanta giorni dal 18/12/2018, decorrendo il termine di sessanta giorni per proporre l'azione dalla pronuncia sulla proposta di accordo bonario ovvero dalla definizione delle riserve.

Invero, la determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, in quanto espressione non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come un atto negoziale, avverso il quale l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute, con decorrenza del termine per il ricorso dalla medesima determinazione definitiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D.M. 19/4/2000, n. 145 (cfr. Cass. civ. n. 20722 dell'1/10/2014).

E' parimenti infondata l'eccezione di decadenza dell'appaltatore da tutte le riserve in quanto non riproposte nello stato finale dei lavori.

Giova premettere che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, nel prevedere che, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo

sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettare il conto finale (cfr. Cass. civ. n. 12207 del 17/07/2012; Cass. civ. n. 24825 del 24/11/2005).

Nella specie, come osservato dal c.t.u., il CG ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità relativo all'ultimo SAL, portante n. 44, contenente il conto finale, esplicitando tutte le riserve oggetto della presente causa ed ha contestualmente firmato senza riserva il documento denominato "Stato finale dei lavori". Orbene, il conto finale a cui si riferisce l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, trasfuso nell'art. 174 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. n. 109/1994), applicabile *ratione temporis* nel caso in esame, successivamente sostituito dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) e poi dall'art. 14, co. I, lett. e) D.M. n. 49/2018, queste ultime due norme non applicabili *ratione temporis* nella fattispecie, coincide con l'ultima compilazione del registro di contabilità contestuale all'ultimo SAL, mentre il c.d. stato finale equivale all'ultimo SAL, sicché la mancata conferma delle riserve su tale documento non determina alcuna decadenza del CG dalle pretese creditorie formulate con le riserve.

*Ad abundantiam*, la presunzione relativa di abbandono delle riserve è superata dalla circostanza oggettiva della loro riproposizione nel registro di contabilità sottoscritto contestualmente allo stato finale, condotta da cui si evince inequivocabilmente la volontà dell'appaltatrice di insistere nelle riserve già formulate ed espresse nel corso del rapporto.

E' necessario, quindi, esaminare la tempestività di ciascuna riserva.

Quanto all'andamento dell'appalto, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:

a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a Contraente Generale, con contratto rep. n. 56717 del 09/03/2005 l'ANAS S.p.A. ha affidato all'ATI Impregilo S.p.A. – Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. le attività di realizzazione "con qualsiasi mezzo" dell'opera "Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 442+920 - DG 87/03 - VI Macrolotto".

La gara è stata bandita in base al progetto definitivo dell'1/1/2001, che accorpava i progetti definitivi dei lotti compresi tra le progressive chilometriche 423+300 (svincolo Scilla incluso) e

442+920 dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria (DG40/99 – DG41/99 progettati da Fiat Engineering/Progin e DG 42/99 – DG 43/99 progettati da SILEC/GI&GI/Prof. A. Ranzo).

Il contratto originario era affidato al prezzo di € 446.217.677,19, compresi gli oneri della sicurezza, con un ribasso di aggiudicazione del 12,13513%, con il termine per l'esecuzione dei lavori fissato in 1.215 giorni naturali e consecutivi.

Dopo l'aggiudicazione, le società dell'A.T.I. costituivano la società di progetto denominata Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a. (RC Scilla), che subentrava nel contratto e il 21/04/2005 l'ANAS ha emesso l'Ordine di Servizio per l'inizio delle attività di progettazione esecutiva, fissando la data di ultimazione al 17/08/2008; secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto, il progetto esecutivo doveva essere redatto entro cinque mesi dalla data di avvio delle attività, quindi entro il 20/09/2005.

Nel corso della progettazione esecutiva sono emerse problematiche che hanno richiesto successive revisioni anche dell'assetto progettuale di livello definitivo, sviluppate dal Contraente Generale, che ha, quindi, presentato all'ANAS una rielaborazione del progetto esecutivo il 18/12/2006, recependo, tra l'altro, le prescrizioni impartite dall'ANAS e a febbraio 2007 ha sottoscritto uno schema di atto di sottomissione relativo al progetto esecutivo approvato dall'ANAS.

Con delibere del consiglio di amministrazione in data 08/03/2007 e 10/05/2007, l'ANAS ha approvato il progetto esecutivo dei lavori ex art. 140 D.P.R. 554/1999, che prevedeva un incremento del prezzo dei lavori affidati al C.G., per un totale di € 496.171.534,29, di cui € 435.674.136,93 per lavori a corpo e a misura, € 11.977.456,60 per prove di laboratorio, monitoraggi ambientali, frazionamenti della vecchia sede autostradale, € 3.273.200,39 per progettazione esecutiva, € 12.625.201,49 per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, € 323.391,33 per direzione dei lavori e contabilità, € 32.298.147,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con integrazione della dichiarazione di pubblica utilità per le aree interessate dalle varianti introdotte con il progetto esecutivo.

Il C.G. non ha sottoscritto l'atto aggiuntivo relativo all'approvazione del progetto esecutivo approvato dall'ANAS, non condividendo le rinunce ivi previste e già presenti nello schema di atto di sottomissione sottoscritto a febbraio 2007 dal legale del C.G., esplicitando con nota del 28/7/2008 i motivi del rifiuto e le sopravvenute circostanze, che non hanno consentito di confermare le rinunce. Questa situazione è stata poi risolta con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 1, relativo all'approvazione della perizia di variante n. 2.

I lavori sono stati consegnati con le seguenti modalità:

il 26/07/2007 è stata effettuata la consegna dei lavori relativi alle sole attività di monitoraggio ambientale *ante operam* e di risoluzione delle interferenze;

il 10/10/2007 è stata eseguita la consegna totale dei lavori, la cui ultimazione, in base al cronoprogramma di 1215 giorni, è stata fissata l'1/2/2011.

Con verbale di sospensione parziale redatto il 5/6/2008 la DL ha ordinato al C.G. la sospensione dei lavori inerenti alle opere di imbocco della Galleria Piale (WBS - GA42.01S) per la presenza di un'interferenza dovuta ad un fabbricato da demolire, lavori poi ripresi con verbale redatto il 24/6/2008 e con il riconoscimento di un differimento dei termini contrattuali pari a giorni tre.

Contestualmente all'avvio dei lavori, l'ANAS, su istanza delle Amministrazioni interessate dai lavori (Comuni di Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria), ha attivato un tavolo tecnico con il C.G. finalizzato a ridurre l'impatto dei lavori sul traffico autostradale e, in esito alle riunioni svolte, il 22/02/2008 il C.G. ha trasmesso una perizia di variante relativa al tratto compreso tra le progressive chilometriche 423+579 (Viadotto Livorno) e 429+603 (Galleria Piale), che recepiva le indicazioni manifestate dagli enti territoriali interessati.

Con disposizione del presidente dell'ANAS CDG-01 09393-P dell'8/8/2008 è stata data attuazione alla delibera n. 109 del 30/07/2008, con cui il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la perizia di variante n. 1 "Livorno-Piale" dell'importo di € 496.438.358,80 per lavori affidati al contraente generale, rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità (la cui scadenza era prevista a luglio 2008) fino a luglio 2010, estendendola alle nuove particelle interessate dagli interventi introdotti dalla variante.

Con la perizia in esame è stata anche rideterminata la durata dei lavori in 1170 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'ordine di servizio per l'esecuzione delle opere di perizia.

Il 15/09/2008 il D.L., con ordine di servizio n. 26, ha ordinato al C.G. l'esecuzione dei lavori oggetto della PV1 "Livorno-Piale", fissando il nuovo termine contrattuale al 29/11/2011 e il 2/7/2008 la DL ha ordinato al C.G. la sospensione dei lavori nel tratto terminale compreso tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e Reggio Calabria/Santa Caterina (tratto terminale) come disposto dall'ANAS Spa con nota del 27/6/2008, stante la richiesta delle Amministrazioni locali interessate di trasformare il suddetto tratto terminale in una semplice penetrazione urbana, per ridurre le soggezioni al traffico che i lavori avrebbero determinato.

Per dare soluzione alle problematiche inerenti al tratto compreso tra gli svincoli di Campo Calabro e Reggio Calabria/Santa Caterina, l'ANAS, con nota del 7/8/2008, ha richiesto al C.G.

di elaborare una variante che prevedesse, in luogo del complessivo ammodernamento della tratta in questione, un intervento meno invasivo per il traffico, qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria dell'esistente infrastruttura.

Il 17/11/2008 il C.G. ha presentato il progetto per la riqualificazione del tratto terminale.

A seguito dei movimenti franosi verificatisi lungo la carreggiata nord del tratto autostradale tra lo svincolo di Scilla e gli imbocchi nord della Galleria Naturale Piaie, con verbale di sospensione parziale del 4/2/2009 il DL ha sospeso i lavori relativi a tale tratto dal 29/1/2009, lavori poi ripresi con successivo verbale del 5/3/2009, con il riconoscimento di un maggior tempo contrattuale di quattro giorni.

Il 5/8/2009 l'ANAS ha ordinato la ripresa dei lavori nel tratto terminale (sospesi dal 27/06/2008) secondo il progetto esecutivo approvato e, con disposizione dell'ANAS del 30/06/2010, è stata data attuazione alla delibera n. 49 del 29/04/2010, con cui la convenuta aveva approvato la perizia di variante tecnica n. 2 del 30/03/2010 dell'importo di € 415.566.458,38 quale affidamento al Contraente Generale ed il 06/07/2010 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato all'8/3/2013.

L'Atto Aggiuntivo n. 1 per l'affidamento della PV1 e della PV2 è stato firmato in data 29/04-05/05/2010 e ratificato con atto del 17/12/2010. Ai sensi dell'art. 6 di tale atto il contraente generale accettava la riduzione dell'oggetto del contratto prevista dalla PVT2, rinunciando a qualsiasi eccezione e/o pretesa direttamente e/o indirettamente consequenziale e l'ANAS ha riconosciuto al Contraente Generale, in ragione della riduzione dell'oggetto del contratto, l'indennizzo di € 7.467.324,25, pari al 10% dell'importo della riduzione contrattuale eccedente il 20% dell'importo del contratto determinato all'esito della PVT 1.

Ai sensi dell'art. 9 dell'atto aggiuntivo, il C.G. ha rinunciato a tutte le riserve iscritte ed aggiornate fino a quella data, fatta salva la riserva n. 1 per la parte relativa ai costi subiti e non recuperati sino alla data di consegna dei lavori relativi alla PVT2, nonché ai costi sostenuti e agli impegni assunti dal CG per la parte di opera oggetto di stralcio, individuati da quest'ultimo con nota prot. n. 7324 del 29/4/2010. L'art. 10 dello stesso atto regolava le modalità di smaltimento dei materiali risultanti dalle attività di scavo.

A seguito della nota del 26/05/2011, il responsabile del procedimento dell'ANAS ha invitato il CG a disporre, ai sensi dell'art. 7 *quater*, co. 4 del CSA, la redazione di una perizia di variante per il superamento delle interferenze fra le opere del VI macrolotto ed il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Gli interventi oggetto della perizia di variante n. 3 hanno riguardato le opere

comprese tra il km 430+968 ed il km 431+637, che interferivano con quelle previste nell'ambito del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, nonché le modifiche da apportare al progetto dell'autostrada, per renderlo compatibile con le previsioni del progetto definitivo.

Con la determinazione n. 297 del 13/02/2013, cui ha fatto seguito il dispositivo n. 24377 del 20/02/2013, l'amministratore unico dell'ANAS ha approvato la perizia di variante n. 3 dell'11/01/2013 per l'importo di € 419.682.728,89 quale affidamento al CG.

La perizia di variante n. 4 riguarda i lavori nella Galleria Piale interessata da fenomeni franosi che hanno reso necessaria l'adozione di particolari cautele per evitare danneggiamenti al sovrastante abitato di Borgo Piale, come da ordinanze del Sindaco di Villa San Giovanni dell'1/4/2011 e del 6/5/2011.

La perizia di variante n. 5 riguarda la Galleria Paci e ha tratto origine dalla comunicazione del C.G. del 17/04/2012, in cui si rappresenta la necessità dell'adozione di sezioni di scavo maggiormente consolidate, rese necessarie dall'imprevista complessità della natura geotecnica e del regime idrogeologico dei terreni attraversati, riscontrata nel corso degli scavi e per rendere fruibile via Acquavecchia di Piale quale viabilità alternativa al tratto di Strada Provinciale sotto-ataversata dagli scavi della Galleria Piale. La PV5 è stata trasmessa l'11/10/2012 ed è stata approvata dall'ANAS con dispositivo del 02/08/2013, con modifica dell'importo dei lavori affidati, indicato in € 457.311.716,60.

Con tale perizia di variante sono stati modificati i termini contrattuali intermedi e finali.

Il II Atto Aggiuntivo riguardante i lavori delle PV3, PV4 e PV5, sottoscritto il 27/03/2014, all'articolo 9 prevedeva quanto segue: "Resta totalmente a carico del Contraente Generale il risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del Borgo Piale, relativi e conseguenti alle attività di scavo della sottostante Galleria Piale, per le quali, in sede di progetto esecutivo, era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno effettivamente riscontrata in sede di operazioni di scavo della galleria, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi, mentre il Contraente Generale, per consentire il regolare avanzamento dei lavori, si fa carico, ferme restando le richieste dirette e quelle consequenziali richiamate nella riserva n. 24 (ventiquattro), di provvedere direttamente al risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati di Borgo Piale, sotto-ataversato nel corso dello scavo condotto dagli imbocchi sud, verificatisi dall'inizio dell'attività di scavo fino all'avvio della realizzazione del "guscio protettivo", nonché al rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi". Era posto a carico dell'ANAS S.p.A. il risarcimento al CG dei danni, ivi indicati, verificatisi ai fabbricati del Borgo

Piale. Ai sensi dell'articolo 10, il CG rinunciava alle seguenti riserve iscritte fino al S.A.L. n. 23: nn. 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 e 42, nonché ad ogni pretesa collegata alle suddette riserve, non rinunciando, invece, alle seguenti riserve: nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41, 43. I contraenti davano atto che le riserve per sottoproduzione da anomalo andamento, a cui l'appaltatrice non aveva rinunciato, erano limitate negli effetti conseguenti all'anomalo andamento registratosi fino alla data dell'8/3/2013, data originaria di ultimazione dei lavori prevista dalla PV2.

Perizia di Variante n. 6: il 17/01/2014, a seguito di sopralluogo della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale presso le inalveazioni in corso di realizzazione e già autorizzate con Decreto VIA n. 7014 del 20/03/2002, il Ministero emanava il D.M. n. 137 del 08/05/2014, con cui, rilevando l'insussistenza delle condizioni di cui al citato Decreto VIA ed il conseguente insostenibile impatto ambientale degli interventi eseguiti, ordinava all'ANAS l'adeguamento delle opere e l'adozione delle misure di riparazione necessarie a sanare gli effetti dannosi arrecati all'ambiente dai lavori medesimi. Tale ordine, unitamente ad altre esigenze di cantiere, hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante n. 6, relativa al completamento delle opere del VI macrolotto. Il 25/5/2016 il responsabile del procedimento, con il parere favorevole del DL, su istanza del CG aggiornata il 25/1/2016, ha disposto la proroga di n. 222 giorni per la data di apertura al traffico della carreggiata nord (fissata quindi all'8/12/2014) e di n. 144 giorni della data di apertura al traffico della carreggiata sud (fissata al 22/12/2014), con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori al 24/03/2015.

Rispetto al II Atto Aggiuntivo del 27/03/2014, l'adozione della proposta di variante tecnica ha determinato un aumento dell'importo dell'affidamento di € 12.236.997,18, per un totale di € 469.548.713,78. Il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 14/10/2016, senza considerare il monitoraggio delle inalveazioni e delle opere di ri-naturalizzazione del campo base Santa Trada, per la durata di due anni ed il 5/6/2017 è stato firmato l'Atto Aggiuntivo relativo alla PV6.

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

- 1) dal 5/6/2008 al 24/6/2008 sospensione parziale dei lavori inerenti alle opere di imbocco della Galleria Piale (WBS GA42.01S) per la presenza di un'interferenza dovuta ad un fabbricato da demolire, con riconoscimento di un differimento dei termini contrattuali di tre giorni;

- 2) dal 2/7/2008 al 10/8/2009 sospensione parziale dei lavori inerenti alle opere del tratto terminale del. Macrolotto, compreso tra svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Reggio Calabria/Santa Caterina;
- 3) dal 4/2/2009 al 5/3/2009 sospensione parziale dei lavori della Carreggiata Nord compresi tra lo Svincolo di Scilla e gli Imbocchi Nord della Galleria Piale a seguito di movimenti franosi, con un riconoscimento di un differimento dei termini contrattuali pari a quattro giorni;
- 4) dal 9/5/2011 al 6/7/2011 sospensione parziale dei lavori degli imbocchi sud di entrambe le canne della Galleria Piale;
- 5) dal 7/4/2011 al 15/11/2011 sospensione parziale dei lavori della paratia OPMSA. Sospensione e ripresa effettuati rispettivamente con O.d.S. n. 134 e n. 211;
- 6) dal 24/1/2012 al 30/1/2012 sospensione totale dei lavori. Sia la sospensione che la ripresa dei lavori sono state disposte con appositi verbali;
- 7) dal 3/2/2013 al 5/4/2013 sospensione parziale dei lavori dell'imbocco Sud della Carr. Sud della Galleria Piale, con O.d.S. n. 476 e O.d.S. n. 490;
- 8) dal 17/10/2013 al 7/5/2014 sospensione parziale dei lavori degli Imbocchi Nord delle Carr. Nord e Sud delle Gallerie Monacena e Paci.
- 9) per la quota parte del completamento dei lavori marginali a causa della sostituzione dell'ufficio di Direzione Lavori venivano sospesi gli stessi dal 14/11/2016 ai 12/12/2016;
- 10) dal 17/11/2016 al 27/3/2017 sospensione dei lavori di rinaturalizzazione del campo base.

Per effetto di sospensioni, proroghe e modifiche contrattuali la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 14/10/2016, a meno del monitoraggio *post operam* riferito alle inalveazioni e delle opere di rinaturalizzazione del Campo Base. Il 16/10/2016 il direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori principali in tempo utile (14/10/2016), indicando un termine di ulteriori sessanta giorni per il completamento di alcune lavorazioni marginali.

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 44 S.A.L. a partire dalla data di effettiva consegna degli stessi, fino alla data di dichiarata ultimazione dei lavori (avvenuta il 14/10/2016). I lavori hanno avuto effettivo inizio ad ottobre 2007 e sono stati dichiarati ultimati ad ottobre 2016.

Relativamente alle riserve formulate dall'appaltatrice, si osserva quanto segue, anche alla luce dell'analisi tecnica compiuta dal c.t.u..

Il C.G. ha sottoscritto il registro di contabilità al SAL. n. 2, riportando le riserve dalla n. 1 alla n. 20, per complessivi € 431.932.580,39.

Il C.G. in data 29/4/2010 e l'ANAS il 5/5/2010 hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo relativo alla PV2, con cui il C.G. ha rinunciato a tutte le riserve iscritte in sede di SAL n. 2, eccetto la riserva n. 1, limitatamente alla parte relativa ai costi subiti e non recuperabili sino alla data della consegna dei lavori relativi al la PV2, nonché ai costi sostenuti ed agli impegni assunti dal C.G. per la parte di opera oggetto di stralcio, individuati dal C.G. con la nota del 29/4/2010.

La risoluzione delle questioni inerenti alla riserva n.1 è stata demandata alla valutazione della Commissione *ex art.* 240 D.Lgs. n. 163/2006 per la risoluzione bonaria e, in base alla relazione sottoscritta dalla suddetta commissione il 7/6/2010, il presidente dell'ANAS ha autorizzato il pagamento della complessiva somma di € 35.324.000,00, con conseguente definizione delle riserve dalla n.1 alla n.20, fino ad allora formulate.

Con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2 del 27/03/2014 il C.G. ha rinunciato espressamente alle riserve n. 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 e 42 iscritte sul registro di contabilità al SAL. n. 23 per lavori a tutto il 20/04/2013, non rinunciando però alle altre riserve n. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41 e 43. In particolare, per la riserva n. 35 per anomalo andamento, il C.G. ha assunto l'impegno, con lo stesso atto, a limitare gli effetti conseguenti per sottoproduzione da asserito anomalo andamento, sino alla data dell'08/03/2013, data originaria di ultimazione lavori, contrattualmente fissata con la PV2.

Con l'Atto aggiuntivo n. 3 del 05/06/2017 il CG. ha rinunciato alle riserve n. 44, 45, 46, 47 e 48; in seguito all'ultimo aggiornamento del Registro di contabilità, effettuato in occasione del SAL n. 44 (l'ultimo) emesso per lavori fino al 04/07/2018, risultano iscritte sul registro n. 9 riserve, per un ammontare complessivo di € 199.403.034,59.

Il CG, in occasione della sottoscrizione del Conto Finale dei Lavori, ha firmato il registro di contabilità con riserva, confermando e aggiornando le riserve formulate ed iscrivendo *ex novo* le riserve A) e B), per complessivi € 205.355.382,44.

Le riserve possono essere compendiate come segue:

Riserva n. 22 - Sito di deposito "Piria" e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito: € 36.759.509,74

- Riserva n. 24 - Maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori relativi alla Galleria Naturale Piale: € 14.043.637,57

- Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza con opere del Ponte sullo Stretto di Messina: € 11.100.000,00

- Riserva n. 28 - Ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali: ricompresa nella riserva n. 35
- Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse: ricompresa nella riserva n. 35
- Riserva n. 35: Andamento anomalo dei lavori – sottoproduzione del cantiere: € 114.883.295,76
- Riserva n. 37: Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale: € 5.876.892,78
- Riserva n. 41: Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti: € 407.514,62
- Riserva n. 43: Maggiori oneri affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la Galleria Paci: € 18.070.566,86
- Riserva a): Prove sui materiali – Rapporto di non conformità n. 2549 del 16/12/2016: € 2.485.024,72
- Riserva b): Ritardo emissione del certificato di collaudo € 1.728.940,39

Il CG ha firmato con riserva il Registro di contabilità relativo all'ultimo S.A.L. n. 44, esplicitando su di esso tutte le riserve oggetto di odierno giudizio. Non risulta firmato con riserva dal CG lo stato finale richiamato dall'ANAS, che, come sopra rilevato, rappresenta tuttavia l'ultimo S.A.L. emesso a conclusione dei lavori, dopo la compilazione del registro di contabilità. Con riferimento all'analisi delle singole riserve, si osserva quanto segue:

la riserva n. 22, riguardante il sito di deposito "Piria" e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito, è stata formulata per la prima volta sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n. 4 per lavori fino al 31/01/2011. L'iscrizione della riserva 22 è avvenuta subito dopo che il C.G. è venuto a conoscenza della richiesta da parte dell'ANAS, con nota prot. 2221 del 9/12/2010, di individuare siti di deposito del materiale differenti dal "Piria", con l'attribuzione in capo al C.G. di ogni onere conseguente alla modifica del sito di deposito Piria già individuato. La riserva risulta tempestiva, in quanto formulata sul primo atto utile dell'appalto successivo al verificarsi del fatto che ha determinato la situazione pregiudizievole per il C.G.; la riserva è stata poi confermata in occasione dei successivi S.A.L..

Nel merito, la riserva ha ad oggetto le pretese attoree consequenziali alla indisponibilità del sito di conferimento in discarica del materiale di risulta degli scavi relativi alle opere da realizzare.

A fronte della indisponibilità di alcuni siti di conferimento, l'ANAS si è attivata, individuando il sito di Piria, svolgendo, altresì, le attività preliminari di verifica di fattibilità dello sfruttamento di

tale sito per la collocazione dei materiali di risulta dagli scavi. L'ANAS invitava, quindi, il CG ad attivarsi per quanto di sua competenza per ottenere le necessarie autorizzazioni. I contraenti hanno poi sottoscritto (disgiuntamente) l'Atto aggiuntivo del 29/4-5/5/2010, con cui hanno precisato i termini tecnici ed economici del nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi, fissando i siti (tra cui quello di Piria), le distanze da percorrere e i compensi aggiuntivi da riconoscere a causa della maggiore onerosità del conferimento a discarica, in conseguenza delle nuove destinazioni dei materiali.

Nondimeno, il Ministero dell'Ambiente ha espresso il parere n. 520 del 16/09/2010 contrario all'utilizzazione del sito di Piria per il conferimento dei materiali di scavo per cause derivanti non da eventuali inadeguatezze dalla progettazione dell'intervento da parte del CG, ma da una valutazione complessiva dell'impatto generato dalla soluzione proposta.

Il citato parere non pregiudicava l'approvazione del progetto, previo svolgimento di un'istruttoria complessa relativa a tutti gli aspetti ambientali, a fronte di un approfondimento progettuale, che per il parere preventivo di cui sopra non era necessaria, ma detta istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente, finalizzata ad ottenere un nuovo decreto VIA per la variante in esame, avrebbe richiesto un tempo almeno pari ad un anno, incompatibile con il cronoprogramma dei lavori.

Il c.t.u. ha ritenuto, quindi, che la scelta del CG di servirsi di siti più lontani, ma immediatamente disponibili, sia stata necessaria per poter procedere ai lavori di scavo delle gallerie e a cielo aperto in tutte le zone in cui si richiedeva di conferire a discarica i materiali di risulta dagli scavi, altrimenti il cantiere avrebbe chiuso. Ritiene, tuttavia, il collegio infondata la riserva.

Risulta *per tabulas* che il C.G., effettuate le proprie valutazioni, ha sviluppato gli elaborati progettuali del nuovo deposito "Piria", poi inoltrati dall'ANAS agli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del sito come deposito definitivo.

Nelle more, in data 29/04 – 05/05/2010 le parti sottoscrivevano l'Atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10, con specifico riferimento ai siti di deposito riportava le modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, con cui si sarebbero smaltiti i materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc, disponeva che sarebbero rimasti ad esclusivo carico del C.G., fra gli altri, "gli oneri ed i costi per l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta" nonché "la predisposizione, nei tempi necessari per il regolare sviluppo del programma lavori, di tutta la documentazione occorrente per l'espletamento delle procedure

amministrative necessarie per l'acquisizione dei siti indicati, nonché per l'acquisizione all'utilizzo di ogni sito alternativo che dovesse rendersi necessario nel corso dei lavori; nella documentazione si intende inclusa quella necessaria per la relativa istanza al Ministero dell'Ambiente sino all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni" e che "Restano esclusivamente a carico dell'ANAS il rimborso dei costi sopportati dal Contraente Generale per l'acquisizione e/o l'occupazione delle aree nonché l'obbligo a presentare, con la massima sollecitudine, agli Enti competenti la documentazione predisposta dal Contraente Generale nei casi previsti nel punto b. precedente". Stabiliva, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, un compenso forfetario ed omnicomprensivo di € 6.590.000,00.

E' pertanto evidente che la progettazione relativa ai siti di scarico era a carico del CG, il cui compenso era stato determinato in misura forfettaria e non in proporzione alle spese sostenute per i viaggi in discarica. Si rileva, inoltre, che l'impossibilità di utilizzazione del sito di Piria non è imputabile alla stazione appaltante, la quale, in chiave collaborativa e in ossequio alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ha individuato tale sito ai fini del conferimento dei materiali di risulta degli scavi, senza assumere al riguardo alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal contratto e dagli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti.

*Ad abundantiam*, come rilevato dal c.t.u., l'attrice non fornito idonea prova della sua pretesa creditoria. Relativamente al *quantum debeatur*, emerge dagli atti la richiesta dell'appaltatrice fondata sul documento contabile "Stato Finale" emesso dal CG in favore del Consorzio EREA, in cui si riporta un totale per le prestazioni di trasporto a deposito e rimodellamento a verde, con una serie di voci di sommario (non di dettaglio) riguardanti i trasferimenti di materiali da depositi p1, p2, p3, ecc. fino al deposito Anghilla (previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 1 e che non risulta abbia subito modificazioni rispetto a tale previsione) e sovrapprezzi per il trasporto al deposito Pian Corona.

Nondimeno, il c.t.u. non ha rinvenuto i documenti necessari per procedere ad una verifica autonoma, oggettiva e di dettaglio degli effettivi quantitativi conferiti a ciascun sito di discarica e i conseguenti chilometraggi percorsi in occasione di ciascun viaggio al fine del calcolo degli effettivi maggiori oneri derivanti dal trasferimento "fuori lotto" (o in altri siti a distanza pari a circa 20 km dai lavori) dei materiali di risulta dagli scavi, rispetto alle precedenti previsioni dell'Atto aggiuntivo n. 1, che prevedevano il trasferimento di circa 1.000.000 mc di materiale nel

sito di Piria (molto prossimo ai lavori, circa 1,6 km), poi rivelatosi non utilizzabile secondo le tempistiche del cantiere.

Il CG ha prodotto copiosa documentazione afferente ai pagamenti eseguiti in favore del Consorzio EREA e sulla seconda perizia di variante, ma non ha prodotto i documenti utili ai fini della verifica della congruità della somma richiesta.

I documenti versati in atti si riferiscono al totale delle prestazioni che sarebbero state effettuate, ma non consentono di verificare l'origine di ciascuna prestazione, sotto il profilo quantitativo (volumi di materiale trasferito, distanze percorse) e qualitativo della prestazione asseritamente erogata (doppio scarico e carico del materiale presso le piattaforme "temporanee").

I vari contratti di affidamento del CG in favore del Consorzio EREA non consentono di stabilire quali dei prezzi in essi indicati siano riferibili a prestazioni comprese nel progetto originario e/o nella perizia di variante n. 2 e quali, invece, si riferiscano ai maggiori oneri derivanti dalla necessità di trasferire i materiali di risulta in un luogo più distante rispetto al sito di Piria.

Ebbene, come evidenziato dal c.t.u., i documenti prodotti non consentono una dettagliata analisi delle somme richieste dal CG a fronte dei (soli) maggiori oneri che avrebbe sostenuto, dovendosi distinguere i maggiori costi sostenuti rispetto a quelli che lo stesso CG avrebbe dovuto sopportare alla luce del progetto originario e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.

La riserva n. 24 è stata iscritta per la prima volta in occasione dell'emissione del verbale di sospensione parziale dei lavori del 9/5/2011 e successivamente, alla prima occasione utile, è stata richiamata e confermata sul registro di contabilità afferente al SAL n. 5 per lavori fino al 5/5/2011, sottoscritto con riserva il 27/5/2011. La riserva è stata, quindi, iscritta ed esplicitata non appena si sono manifestate le cause che hanno determinato situazioni pregiudizievoli, nonché l'insorgenza di maggiori oneri di carattere economico. La riserva è poi stata ribadita in calce al verbale di ripresa dei lavori ed è stata richiamata e confermata nei successivi atti contabili, pertanto è tempestiva.

Nel merito, si rileva che, in sede di progetto definitivo, sono stati effettuati n. 4 sondaggi lungo il tracciato della galleria Piale e in base ai risultati di detti sondaggi sono stati determinati i profili geologici e le sezioni tipologiche di scavo e consolidamento, rapportate alle caratteristiche dei terreni che si ipotizzava esistenti *in loco*.

Le sezioni tipo A1 e A2 si riferivano agli avanzamenti nei terreni sabbiosi e ghiaiosi, con tipologia di scavi secondo una previsione "leggera" (sezione tipo A1) ed una più "pesante" (sezione tipo A2). La sezione tipo A2 era stata prevista per il tratto sottostante l'abitato,

unitamente ad un infittimento delle sezioni per il controllo tensio-deformativo del cavo, essendo richiesta a tale riguardo la costante osservazione del complesso degli edifici ricadenti nell'area di influenza della galleria. Le sezioni tipo B1 e B2, invece, si riferivano agli avanzamenti nelle rocce granitiche.

Nella variante al progetto definitivo proposta in gara dal CG (2004) rimanevano valide le previsioni del progetto posto a base di gara relativamente alla geologia, alla caratterizzazione geomeccanica e geotecnica e alla progettazione delle opere d'imbocco, non essendo peraltro consentito, in fase di partecipazione alla gara, ai partecipanti di effettuare indagini aggiuntive.

Per la parte innaturale della galleria si passava all'adozione del metodo A.DE.CO. R-S, con l'introduzione di nuove sezioni che sostituivano le A1, A2, B1 e B2 di PD. Le nuove sezioni tipologiche venivano rappresentate dalle sigle B0, B1, B2, C2, C1 e C1bis. In particolare, la sezione C1bis, particolarmente indicata nei terreni "a fronte instabile" da applicarsi a partire dagli imbocchi RC, sotto il centro abitato esistente, nei tratti in sottoattraversamento a basse e medie coperture, eventualmente in presenza di falda idrica libera. La scelta di questa sezione così "pesante" era stata dettata dalla necessità di assicurare le condizioni di stabilità del cavo e del fronte in presenza di basse coperture, con sufficienti margini di sicurezza.

Dopo lo scambio di una fitta corrispondenza, nel corso della quale il CG presentava un progetto di variante planimetrica della canna sud per by-passare l'abitato di Piaie, si è giunti alla determinazione, sentiti anche i progettisti dell'ANAS che avevano confermato la fattibilità del progetto definitivo a fronte di un modesto abbassamento della livelletta, di modificare il solo tracciato altimetrico della Galleria Piaie per evitare di incorrere in una nuova procedura di approvazione del progetto e per aumentare la "copertura" della galleria nella misura massima possibile (spessore di terreno tra la quota più alta dello scavo e il piano di campagna sulla sua verticale), sebbene questo abbassamento non potesse raggiungere una quota troppo depressa a causa dell'interferenza con le previste opere di allaccio (svincoli sotterranei) del progetto delle opere relative al Ponte sullo Stretto.

L'ANAS quindi, con nota del 27/06/2006, invitava il "CG a consegnare il progetto esecutivo della galleria Piaie in sola variante altimetrica rispetto al definitivo offerto": il progetto esecutivo è stato redatto (e firmato) dal CG secondo le indicazioni di ANAS, che l'ha approvato. Nel progetto esecutivo del CG (2006) il nuovo tracciato (altimetrico) proposto presenta un numero ridotto di criticità interferenti; le maggiori coperture tra piano calotta e piano fondazioni, rispetto alle previsioni del PD, variano tra 12 m circa fino ad un massimo di circa 25 m e per

l'attraversamento del centro abitato Piaie, inoltre, nel progetto esecutivo (PE) sono state previste sezioni tipo *ad hoc*, al fine di garantire la stabilità degli scavi e ridurre al minimo i cedimenti in superficie.

La ricostruzione del modello geologico di cui al PE redatto dal CG si è basata sulla documentazione geologica del progetto definitivo (PD), sulle attività di rilevamento geologico-strutturale di dettaglio in scala da 1:1000 a 1:5000 effettuate nel 2005 ed integrate nel 2006, su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2005 e su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2006 nell'ambito della progettazione esecutiva della già citata prima variante planimetrica del tracciato, non accolta da ANAS.

Nel PE di sola "variante altimetrica" sono stati eseguiti due ulteriori sondaggi geognostici (SG11bis e SG12bis), una prova in foro di discesa, due prove pressiometriche, prove SPT e il prelievo di sei campioni di terreno, in seguito sottoposto a prove di laboratorio geotecnico, oltre alle indagini geognostiche realizzate nell'ambito del PE di "variante planimetrica", poi abbandonata, consistite in sette sondaggi meccanici a carotaggio continuo (S3, S4, S5, S6, S7, S8 e SVAR1), tre stese di sismica a rifrazione (SR1, SR2 e SR3), una prova cross-hole, una prova down-hole, una serie di prove SPT, una serie di prove pressiometriche e prelievo di una serie di campioni di terreno sottoposto in seguito a prove di laboratorio.

Il progetto esecutivo conteneva poi l'analisi delle interferenze tra lo scavo delle gallerie e i fabbricati preesistenti. I lavori degli imbocchi sud sono iniziati nel 2009, le attività di scavo sono rimasti sospesi per circa un anno per la necessità di redazione ed approvazione della PVT2 (perizia di variante n. 2), il cui modello geologico ha confermato quanto previsto dal C.G. con il progetto esecutivo. A seguito dell'approvazione della PVT2 nel 2011 gli scavi sono ripresi, dopo circa un anno di sospensione, sia da imbocchi SA sia da imbocchi RC.

Dopo un modesto sviluppo degli scavi, si sono verificati dissesti sugli imbocchi sud a far tempo da aprile 2011 durante l'attraversamento dell'abitato di Piaie, che poi hanno portato alla sospensione dei lavori decretata dal D.L. all'inizio di maggio 2011. Con la redazione della PVT4 il C.G. ha rappresentato un nuovo modello geologico-geomeccanico della galleria Piaie, diverso da quello individuato nel PD e nel PE. In particolare, le indagini geoelettriche e i sondaggi successivi hanno rilevato, nel sottosuolo dell'abitato, un ammasso di difficile caratterizzazione rispetto al modello di PE, a causa della presenza al suo interno di dislocazioni tettoniche e neotettoniche con disposizione poco prevedibile nello spazio. La differenza di quota del rinvenimento del tetto dei Trubi in due sondaggi praticamente vicini, ubicati in corrispondenza

della canna nord e della canna sud, ha indotto il C.G. a ritenere che la stessa sia da attribuire ad una faglia che corre parallelamente all'asse delle gallerie.

L'ANAS ha allegato la relazione istruttoria sulla perizia di variante n. 4 redatta il 22/02/2013 dall'ufficio tecnico di ANAS (geol. Mimmo Presta), in cui sulle vicende della Galleria Piaie sono riassunte le previsioni del progetto definitivo, le previsioni del progetto esecutivo e le posizioni espresse dal CG, dal D.L. e dall'ANAS e sono state riportate anche numerose informazioni tecniche sulla materia del contendere. Nella relazione si riferisce che in corso d'opera sono state riscontrate sostanziali differenze con quanto previsto in progetto esecutivo.

Il PD e il PE prevedevano lo scavo della galleria all'interno di una formazione rocciosa più o meno alterata e fratturata (plutoniti alterate di basamento), ma all'atto dello scavo sono stati rinvenuti blocchi e clasti di origine granitoide, anche di grandi dimensioni (2-3 mc), distribuiti irregolarmente all'interno di una matrice sabbiosa scarsamente cementata, con frequenti variazioni della loro distribuzione anche all'interno del singolo campo di scavo. In luogo delle sezioni di scavo tipo B0, sono state, quindi, adottate sezioni di scavo tipo B2.

Orbene, con la sottoscrizione del II Atto aggiuntivo il CG e l'ANAS hanno affrontato anche la questione dei danneggiamenti provocati sui manufatti dell'abitato di Piaie nel corso dei lavori di sotto-attraaversamento della galleria. In particolare, l'art. 9 del suddetto atto dispone: "Resta totalmente a carico del Contraente Generale il risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del Borgo Piaie, relativi e conseguenti alle attività di scavo della sottostante galleria Piaie, per le quali, in sede di progetto esecutivo, era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno effettivamente riscontrata in sede di operazioni di scavo della galleria, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi, mentre il Contraente Generale, per consentire il regolare avanzamento dei lavori, si fa carico, fermo restando le richieste dirette e quelle consequenziali richiamate nella riserva n. 24 (ventiquattro), di provvedere direttamente al risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del Borgo Piaie, sotto attraversato nel corso dello scavo condotto dagli imbocchi sud, verificatisi dall'inizio dell'attività di scavo fino all'avvio della realizzazione del "guscio protettivo", nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi.

Resta a carico di ANAS S.p.A. il rimborso al Contraente Generale dei danni, di seguito indicati, verificatisi ai fabbricati del Borgo Piaie, attraversato nel corso dello scavo della Galleria:

a) i danni conseguenti alle attività eseguite dall'imbocco nord della Galleria Piaie, per i quali, in sede di progetto esecutivo, non era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno a

seguito delle operazioni di scavo, secondo quanto riportato negli elaborati tecnico/estimativi allegati al citato Atto aggiuntivo, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi;

b) i danni conseguenti alle attività svolte dall'imbocco sud della Galleria Piaie non presenti nel progetto esecutivo, nonché quelli cagionati ai fabbricati già previsti nel progetto esecutivo, attraversati nel corso dello scavo successivamente all'inizio della realizzazione del "guscio protettivo", per i quali si sia riscontrata una classe di danno superiore rispetto a quella inizialmente prevista, riconoscendo l'importo differenziale rispetto a quanto preventivato, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi.

Nel 2007 l'ANAS e il CG pervenivano alla determinazione di un progetto esecutivo "condiviso" e sottoscritto da entrambe le parti, senza variante planimetrica, ma con la sola variante altimetrica. Il CG, quando fu presa la decisione di procedere solo ad una variante altimetrica, con abbassamento della livelletta, peraltro limitato dall'interferenza con le future rampe di accesso al "Ponte sullo Stretto", ha svolto in fase di progetto esecutivo una serie di indagini geologiche integrative, al precipuo scopo di approfondire la conoscenza delle caratteristiche geo-meccaniche dei terreni sottoposti ad attraversamenti e delle caratteristiche dei fabbricati soprastanti il tracciato della galleria.

In quella sede furono stimati i danni (certamente non trascurabili) che si sarebbero potuti provocare alle abitazioni ed ai manufatti soprastanti, attraverso un criterio tecnicamente riconosciuto come valido ed attendibile. Sia in sede di redazione del progetto esecutivo, sia in sede di redazione della PVT2 il CG ha potuto sviluppare il progetto delle sezioni di scavo dall'imbocco Sud lato RC, avendo ben chiara la situazione delle preesistenze nell'abitato di Piaie, del modesto spessore di ricopertura dello scavo, delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso da scavare e di quello sovrastante, giungendo a determinare una serie di sezioni particolarmente rinforzate e consolidate, il cui scopo era proprio quello di evitare deformazioni e cedimenti in galleria e di salvaguardare i manufatti esistenti sopra il tracciato dello scavo. Si pervenne, quindi, alle sezioni di scavo C1bis e C1bisPiaie, che avevano questo scopo specifico, unitamente alla modellazione del comportamento dei manufatti soprastanti e della classificazione del livello di rischio al quale gli stessi erano assoggettati (livello 2 lesioni fino a 0,5 cm, livello 3 lesioni fino a 1,5 cm).

Come osservato dal c.t.u., il quadro dei possibili danni ai manufatti esistenti riportato nel progetto esecutivo era di non trascurabile gravità, che, sebbene si sia esteso e si sia aggravato in

corso d'opera, era comunque un fatto noto ancor prima di iniziare i lavori, le cui conseguenze sarebbero comunque ricadute in capo al CG, come confermato dal II Atto aggiuntivo.

La criticità dell'attraversamento dell'abitato di Piaie era nota al CG già in sede di progetto esecutivo, tanto che lo stesso aveva proposto una variante planimetrica del tracciato per evitare "rischi" nel corso del detto sotto-attraversamento, stante la notevole quantità di manufatti e il modesto livello di ricopertura dello scavo in galleria.

Nel momento in cui è stato deciso, nel corso della redazione del progetto esecutivo, di procedere con la sola variante altimetrica, con la limitazione di abbassamento determinata dall'interferenza con le rampe di approccio al "Ponte sullo Stretto", sarebbe stata prudentiale la scelta del progettista ed in generale del CG di non limitare le indagini geologiche suppletive a soli sondaggi tradizionali (n. 2 sondaggi geognostici, una prova in foro down-hole, n. 2 prove pressiometriche, prove SPT e prelievo di 6 campioni di terreno), ma di estendere gli accertamenti ai terreni e alle aree da attraversare con tutti i mezzi possibili, anche (ad esempio) con indagini geoelettriche, così come fatto nella metà del 2011. Ciò avrebbe consentito di acquisire maggiori informazioni e conoscenze sui terreni, che avrebbero forse consentito di gestire meglio la fase di scavo e le conseguenze sui manufatti esistenti, riducendone gli effetti.

Si ritiene pertanto che, come ribadito dal II Atto aggiuntivo, con l'approvazione del progetto esecutivo il CG ha assunto la responsabilità tecnica delle conseguenze degli scavi della Galleria Piaie, in particolare per quanto riguarda gli effetti dell'attraversamento dei manufatti esistenti nell'abitato di Piaie. La porzione di riserva relativa alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti a seguito dei dissesti verificatisi sui manufatti esistenti nell'abitato di Piaie è quindi infondata per la parte relativa ai danni verificatisi prima dell'adozione del "guscio protettivo", come stabilito in dettaglio nel II Atto aggiuntivo, mentre i danni successivi a detta adozione sono stati sopportati principalmente dall'ANAS.

Per quanto riguarda le tecnologie e le sezioni di scavo adottate, le attività di costruzione della galleria hanno generato conseguenze solo sui manufatti esistenti e non sullo scavo stesso, che non ha subito deformazioni, rilevanti rilasci di materiale, crolli, o altro. Ai fini della sicurezza dello scavo, quindi, il progetto dello scavo della galleria in se stessa, si è rivelato efficace.

La necessità di adottare la tecnica del "guscio protettivo" prima del *jet-grouting* è emersa in corso d'opera, dopo una serie di verifiche e prove che hanno consentito, solo in quel momento, di apprezzare il possibile impatto generato dal *jet-grouting* sui manufatti esistenti, stante la

moltitudine di elementi, che sovrapposti tra loro, hanno portato al dissesto di numerosi manufatti soprastanti in tracciato della galleria Piaie.

E ciò al pari di una “sorpresa geologica”, come quella riconosciuta dall’ANAS nel caso delle difficoltà - e maggiori onerosità - riscontrate nel corso degli scavi dagli imbocchi nord lato SA della stessa Galleria Piaie.

Conformemente all’opinione espressa dal c.t.u., la riserva del CG è parzialmente fondata, limitatamente alla parte relativa alla richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione del “guscio protettivo” ante *jet-grouting*.

Per quanto riguarda i costi di realizzazione del “guscio protettivo”, il CG ha prodotto il computo metrico estimativo degli interventi eseguiti in sotterraneo propedeutici al *jet-grouting* presentato con la PVT4 ad ANAS e da quest’ultima non approvato (poiché questi oneri furono ritenuti a carico totale del CG).

Sui documenti prodotti dal CG a giustificazione delle spese sostenute per il “guscio protettivo” si rileva quanto segue:

- dal computo metrico estimativo (di previsione) della PVT4 emerge un totale di lavori di cui al NP145 pari a  $7.533+3.615 = 11.148$  ml;
- il prezzo unitario indicato è pari a €/m 141,06 (al netto di spese generali, percentuale del CG, maggiorazione contrattuale, ecc.).
- il prezzo unitario sopra riportato deriva dalla descrizione del CG.

Conformemente alle conclusioni del c.t.u., si ritiene, quindi, riconoscibile in favore del CG il ristoro dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del “guscio protettivo”, ai sensi dell’art. 7-*quater*, comma 3, del C.S.A., secondo cui: “saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all’adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge”.

La stima dell’importo per la riserva n. 24 da parte del c.t.u. si fonda sul nuovo prezzo contrattuale NP145 e sulle quantità “a consuntivo” riconosciute al Consorzio EREA (lievemente inferiori a quelle previste nel computo metrico estimativo di previsione nella PVT4).

A detto importo devono essere aggiunte le percentuali contrattuali per oneri della sicurezza, direzione lavori, progettazione ed incremento dei prezzi, quest’ultimo conformemente all’art. 4 dell’Atto aggiuntivo n. 1, calcolate secondo le percentuali deducibili dal quadro economico dell’Atto aggiuntivo n. 1, pagine 14 e 15, in quanto tutti i prezzi contrattuali conseguenti a detto Atto sono assoggettati a questi incrementi:

- oneri della sicurezza: € 20.259.617,15, pari al 7,269% di € 278.705.081,35;
- direzione lavori € 8.301.247,18, pari al 2,77% di € 298.964.698,50
- progettazione 1.636.600,20 rispetto ad € 298.964.698,50
- maggiorazione da contratto (art. 4 comma 1 Atto Agg. n. 1) 32,658%

Ciò premesso, il valore economico contrattuale dell'opera eseguita si calcola come segue:

- esecuzione di canne metalliche valvolate a manchettes in sotterraneo per “guscio protettivo”:

- 8.010 ml x 141,06 €/ml = € 1.129.890,60

- Incremento oneri della sicurezza 7,269%: 7,269%

sommano € 1.212.022,35

- direzione lavori 2,77%: € 33.573,02

- progettazione 0,547%: € 6.629,76

- incremento prezzi contrattuale 32,658%: € 395.822,26

Totale riserva n. 24 € 1.648.047,39.

La riserva n. 25, afferente alla sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di Messina con l'autostrada A3, è stata iscritta in calce all'ultimo Registro di Contabilità.

Si rileva al riguardo che, con nota del 23/08/10, il CG ha trasmesso all'ANAS il resoconto dell'esame del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina con le opere appaltate del Macrolotto 6, tra cui l'esame delle interferenze tra le opere dei due progetti, comprese quelle con la paratia di pali tirantata in carreggiata nord intorno al km 431+100.

Non vi è prova che prima della stipulazione del contratto il CG potesse verificare le suddette interferenze tra le opere dei due progetti, emergendo dagli atti che tale circostanza è intervenuta solo ad agosto del 2010.

In particolare, con nota del 19/11/10 il CG scriveva all'ANAS per confermare l'esistenza delle interferenze già comunicate con la precedente nota del 23/08/2010, concludendo che, in caso di mancanza di riscontro specifico da parte dell'ANAS, avrebbe proceduto secondo quanto contemplato dalla perizia di variante.

In data 22/03/2011 e 04/04/2011 si svolgevano due riunioni tra CG, Anas e la Società Eurolink (C.G. per i lavori del Ponte sullo Stretto), in cui era esaminata nel dettaglio l'interferenza delle rampe di accesso al Ponte con la paratia OPM5A, che impediva la realizzazione della rampa. Dalla nota dell'ANAS del 21/04/2011, emergeva la necessità di superare l'interferenza attraverso la realizzazione di un'opera che rispettasse entrambi i progetti.

Il 07/04/2011 il D.L. emetteva l'O.d.S. n. 134, con cui riferiva che erano in corso i lavori relativi ai pali della paratia OPM5A, il CG con nota del 05/04/2011 comunicava che l'opera sarebbe stata realizzata secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato, ma il responsabile del procedimento contestava l'esecuzione dei lavori in assenza della consegna ed approvazione del progetto esecutivo di dettaglio come previsto dalla procedura contrattuale. Il D.L., come da prescrizione del RUP di ANAS ordinava di sospendere i lavori fino all'approvazione del progetto di dettaglio.

L'8/4/2011 il CG trasmetteva il progetto esecutivo di dettaglio della paratia OPM5A ed il 13/04/2011, considerato che il progetto esecutivo di dettaglio della paratia era corrispondente al progetto esecutivo approvato della paratia stessa, il CG comunicava ad ANAS l'intenzione di riprendere i lavori il 14/04/2011.

In data 21/04/2011 ANAS comunicava al CG che il progetto esecutivo di dettaglio non poteva essere approvato perché non teneva conto dell'interferenza tra la paratia OPM5A e la futura rampa del Ponte sullo Stretto di Messina e, con nota del 27/05/2011, l'ANAS ha ordinato al C.G. la predisposizione di apposita perizia di variante PVT3 da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 10 quater, comma 4, del C.S.A., precisando che i maggiori oneri diretti ed indiretti sarebbero stati posti a carico della società Stretto di Messina.

Con l'O.d.S. n. 181 del 14.07.2011 il D.L. ordinava al C.G. di dare corso all'esecuzione degli interventi *de quibus* secondo gli elaborati progettuali approvati ed allegati all'Ordine di Servizio.

Il 9/8/2011 il CG consegnava gli elaborati della terza perizia di variante, tra cui quelli della paratia di pali OPM5A e sulla viabilità locale denominata Sergi Noel, per le cui opere il progetto di variante prevedeva un aumento di spesa di circa € 1.871.000,00, dovuto esclusivamente all'aumento dello sviluppo della paratia, alla maggiore altezza e, conseguentemente, al maggior numero di tiranti ed alla maggior quantità degli interventi di completamento e finitura.

Nella relazione tecnica illustrativa, della PVT3, il CG evidenziava che i maggiori importi dovuti ai lavori (a corpo ed a misura), agli oneri di sicurezza, alle spettanze tecniche (progettazione e Direzione Lavori), al riconoscimento del coefficiente di incremento erano pari al 32,658%, per complessivi € 4.116.270.00 circa, indicando i maggiori oneri diretti ed indiretti che l'ANAS intendeva porre a carico della Società Stretto di Messina S.p.A..

L'appaltatrice esponeva che l'incidenza del 12% per spese generali ed oneri a suo carico doveva essere ripartita per un terzo sui costi fissi e due terzi su quelli dipendenti dal tempo, pertanto la percentuale produttiva di oneri per la protrazione era pari all'8%, sicché, applicando tale aliquota

all'importo contrattuale dei lavori, depurato di utile e spese generali d'impresa, rapportandolo ai 287 giorni di protrazione rispetto ai 976 giorni originariamente previsti, l'importo complessivo per maggiori oneri indiretti del C.G. era pari ad € 8.000.000,00.

Con l'O.d.S. n. 211 del 15/09/2011, i lavori lungo la tratta oggetto di perizia venivano ripresi.

Il CG ha versato in atti il contratto sottoscritto con la ditta Cavalleri Ottavio in data 17/11/2010 e la successiva integrazione del 22/09/2011, quest'ultima relativa ad un verbale di accordo e concordamento di nuovi prezzi, in cui dava atto che la stessa ditta rinunciava alla riserva n. 4, a fronte della sottoscrizione di detto accordo, in cui erano fissati i nuovi prezzi relativi ad attività di perforazione di pali e paratie.

Tanto esposto, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. circa l'infondatezza della riserva. Ed invero, l'O.d.S. n. 134 del D.L. di sospensione dei lavori è legittimo, perché interrompeva l'esecuzione dei lavori per i quali il CG non aveva presentato il progetto esecutivo di dettaglio, come previsto dal contratto.

Si rileva, inoltre, che lo stesso CG, relativamente alla paratia OPM5A, aveva segnalato all'ANAS l'interferenza della suddetta paratia con le opere del progetto del Ponte sullo Stretto ed aveva partecipato alle riunioni con l'ANAS e la società Ponte sullo Stretto il 22/03/2011 e il 4/4/2011, giorni immediatamente antecedenti al 5/4/2011, data di avvio dei lavori della paratia OPM5A, per addivenire ad una soluzione condivisa per il superamento delle interferenze.

L'inizio dei lavori della paratia OPM5A da parte del CG proprio il 05/04/2011, peraltro senza rispettare la procedura di redazione e la successiva approvazione, da parte dell'ANAS, del progetto esecutivo di dettaglio, si configura pertanto come un'azione inidonea a fondare una legittima rivendicazione. Inoltre, posto che la sospensione dei lavori del 07/04/2011 è legittima, la successiva richiesta di redazione della perizia di variante n. 3 è sussumibile negli articoli 10, comma 4 del CSA e 10 del D.M. 145/2000, vigente *ratione temporis*.

La presente riserva si configura pertanto come una duplicazione della riserva n. 35, con l'ulteriore osservazione che i maggiori oneri che il CG avrebbe sostenuto nei confronti dell'Impresa Cavalleri Ottavio non sono stati adeguatamente documentati.

Riserva n. 28: ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali. La riserva è inammissibile perché tardiva, essendo stata iscritta per la prima volta in occasione della emissione del SAL n. 8 per lavori fino al 20/10/2011, sebbene i fatti di cui si duole l'attrice risalissero al 2010. *Ad abundantiam*, trattasi di riserva priva di quantificazione, in quanto ritenuta poi assorbita nelle motivazioni (ed anche nelle richieste economiche) contenute

nella successiva riserva n. 35, relativa alla richiesta di risarcimento per anomalo andamento dei lavori ed infondata per i motivi di seguito indicati.

Riserva n. 31: maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.

La riserva è stata iscritta per la prima volta il 23/02/2012, in occasione dell'emissione del SAL n.10 per lavori a tutto il 20/01/2012. Per quanto riguarda la parte della riserva relativa allo sciopero degli autotrasportatori, il C.G. non ha sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori del 24/1/2012 ed ha firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. il 30/01/2012, ma non risulta che la stessa sia stata esplicitata nei 15 giorni successivi alla anzidetta firma con riserva.

Il CG ha invece firmato (ed esplicitato nei termini) la riserva n. 31 in data 23/02/2012, sia per le questioni legate allo sciopero degli autotrasportatori, sia per il maltempo anomalo, sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 20/01/2012. La riserva non è, quindi, tempestiva per quanto riguarda le questioni legate allo sciopero degli autotrasportatori.

La riserva è per il resto priva di quantificazione, in quanto ritenuta poi assorbita nelle motivazioni (ed anche nelle richieste economiche) contenute nella successiva riserva n. 35, relativa alla richiesta di risarcimento per anomalo andamento dei lavori ed infondata per i motivi di seguito indicati.

Riserva n. 35: andamento anomalo dei lavori- sottoproduzione.

Giova a tale riguardo ripercorrere le vicende relative all'appalto:

- 10/10/07 inizio effettivo dei lavori con decorrenza dell'originario termine di 1215 giorni per l'ultimazione dei lavori (al 01/02/2011);
- 22/02/08 trasmissione da parte del CG ad ANAS della PVT1 (Viadotto Livorno e Galleria Piale);
- 30/07/08 approvazione della PVT1, con importo lavori rettificato a € 496.438.358,80 e fissazione del termine di ultimazione a 1.170 giorni dalla data di notifica dell'Ordine di Servizio per l'esecuzione delle opere di perizia;
- 15/09/08 O.d.S. n. 26 con ordine al CG di dare corso ai lavori della PVT1 fissando il nuovo termine contrattuale al 29/11/2011;
- 02/07/08 sospensione lavori per variante da apportare al tratto terminale compreso tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e Reggio Calabria / Santa Caterina;

- 17/11/08 il CG presenta ad ANAS gli elaborati della PVT2, che riguarda il nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi (sito di Piria), ed alcuni interventi di adeguamento dello scavo della Galleria Piaie, fino alla sua formulazione finale del 30/03/2010;
- 29/04/2010 ANAS approva la PVT2;
- 29/04-05/05/2010 firma dell'Atto Aggiuntivo n. 1 con il quale vengono affidate le PVT1 e PVT2
- 06/07/2010 il D.L. consegna i lavori della PVT2, e fissa il nuovo termine di ultimazione al 08/03/2013;
- 26/05/2011 ANAS richiede la redazione della PVT3 per il superamento delle interferenze con i lavori previsti nel progetto del Ponte sullo Stretto;
- 06/02/2012 il CG redige la PVT4 per le opere in variante da realizzare nella Galleria Piaie;
- 17/04/2012 il CG redige la PVT5 relativa alle modifiche da apportare nello scavo della Galleria Paci;
- 11/10/2012 il D.L. trasmette la PVT5 ad ANAS;
- 13/02/2013 ANAS ha approvato la PVT3 per l'importo di € 419.682.728,89;
- 02/08/2013 ANAS approva la PVT5 il per l'importo di € 457.311.716,60
- 27/03/2014 firma del 2° Atto Aggiuntivo per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5.
- 08/05/2014 ANAS richiede la redazione della PVT6;
- 17/07/2014 il CG chiede una proroga al termine di ultimazione di 203 giorni, fissato al 31/10/2014;
- 14/10/2016 ultimazione dei lavori.

Orbene, si rileva che, quanto alle circostanze ostative al regolare avanzamento dei lavori antecedenti alla sottoscrizione della PVT2 ed all'Atto aggiuntivo n. 1, il CG ha rinunciato a tutte le pretese fino a quel momento formulate, ad eccezione della riserva n. 1, non oggetto del presente giudizio. Devono essere quindi esaminate soltanto le circostanze insorte dopo la metà del 2010 e gli effetti delle stesse sull'andamento del cantiere, fino all'8/3/2013, data di ultimazione dei lavori (poi prorogata) indicata nella PVT2, così come espressamente riferito nel II Atto aggiuntivo del 27/03/2014 per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5 e confermato nell'ultimo aggiornamento della riserva in esame.

Relativamente alle circostanze sottese alle riserve nn. 28 e 31 (sciopero autotrasportatori, condizioni meteo avverse e ritardata concessione dell'apertura dei varchi autostradali), il C.T.U. osserva che si tratta di circostanze emerse a gennaio e febbraio 2012 e poi nel corso dello stesso

anno, ma che hanno avuto un impatto modesto sullo svolgimento generale dei lavori: lo sciopero degli autotrasportatori ha avuto un impatto di circa una settimana – dieci giorni ed è stato oggetto di verbale di sospensione dei lavori da parte del D.L. alla fine di gennaio 2012 per cause impreviste ed imprevedibili, pertanto, sempre ai sensi del CSA e del D.M. 145/2000, la stessa sospensione non può dare adito ad alcuna richiesta da parte del CG.

Le condizioni meteorologiche avverse non possono costituire il presupposto per una pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore, trattandosi di un evento imprevisto non imputabile alla stazione appaltante, potendo soltanto giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori senza l'applicazione di penali. Si rileva peraltro che le avverse condizioni meteorologiche non sono un fatto imprevedibile nell'economia generale di un cantiere, la cui durata era stata inizialmente fissata in circa quattro anni, per opere da realizzare in massima parte all'aperto o in galleria.

Le avverse condizioni meteorologiche avrebbero peraltro colpito la Calabria solo nella prima metà di febbraio 2012 e non è sufficiente indicare le giornate di pioggia in un mese per giungere alla valutazione di condizioni di maltempo eccezionalmente avverse, dovendosi verificare se la pioggia abbia realmente impedito i lavori, ovvero se le precipitazioni si siano verificate fuori dell'orario di lavoro, oppure non in quantità tale da dover interrompere le opere all'esterno (le opere in galleria non sono soggette a pregiudizio per pioggia).

I fenomeni atmosferici, così come rappresentati dal CG, non hanno avuto un impatto tale da essere valutati come eccezionali e comunque tali da pregiudicare la produzione del cantiere per un lungo periodo. Quanto alle doglianze relative al presunto ritardo nell'emissione delle autorizzazioni di chiusura degli svincoli, si rileva che due delle circostanze riferite nella riserva n. 28 (il punto "a" ed il punto "c") riguardano chiusure che sarebbero state notevolmente impattanti sul traffico autostradale in pieno periodo estivo (se rilasciate secondo i tempi richiesti dal CG), quindi anche in contrasto con la previsione del CSA che prescrive al punto 19) dell'art. 8 bis del C.S.A.: " [il CG] è tenuto ad assicurare la percorribilità dell'autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno)". Il punto "b" della riserva n. 28 riguarda invece il ritardo nel rilascio di autorizzazioni, da parte dell'ANAS, all'apertura di varchi e deviazioni del traffico, che avrebbe cagionato un ritardo di circa n. 33 giorni: trattasi, tuttavia, di un elemento secondario rispetto a circostanze di maggiore rilievo per la produzione del cantiere.

Per quanto riguarda l'interruzione dei lavori della paratia OPM5A per l'interferenza della stessa con le opere previste nel progetto del Ponte sullo Stretto, la circostanza è emersa ad aprile del 2011; come rilevato dal C.T.U., tale interruzione parziale delle opere si configura come una sospensione "legittima" dei lavori, rispetto alla quale la norma vigente prevede che l'esecutore dei lavori non possa reclamare alcun danno, ma solo una proroga del termine di ultimazione dei lavori, circostanza verificatasi nella fattispecie.

Come evidenziato dall'ausiliario del Tribunale, gli unici motivi che possono aver provocato un anomalo andamento dei lavori, *rectius* una modesta "ridotta produzione" del cantiere per fatti non imputabili direttamente al CG, sono quelli relativi all'imprevisto geologico verificatosi negli imbocchi sud e nord della Galleria Piale (tra maggio 2011 e la data "limite" del 08/03/2013 della riserva n. 35) e nel corso dello scavo della Galleria Paci (dall'inizio del 2012 fino all'8/3/2013). Il periodo di ridotta produzione del cantiere per cause non riconducibili al CG, limitatamente alle richieste di cui alla riserva n. 35, è compreso, quindi, tra maggio 2011 e marzo 2013.

Nondimeno, trattandosi di ridotta produzione causata da c.d. sorprese geologiche, non può ritenersi configurabile l'andamento anomalo dell'appalto per causa imputabile all'ANAS.

Non vi è prova, inoltre, che il ritardo nell'approvazione della PVT4, su cui si è espressa anche la Commissione di collaudo, che, in occasione della visita di cantiere del 26/7/2012, ha dato atto che non risultavano ancora approvate le perizie PVT3 e PVT4, nonostante il tempo trascorso e le raccomandazioni già rese in sede della precedente visita in corso d'opera in data 20/4/2012, abbia cagionato al CG un danno da andamento anomalo dell'appalto.

Si rileva, inoltre, che, in relazione a detti ritardi, l'ANAS ha dedotto che il 3/2/2013, durante la fase di scavo della galleria dagli imbocchi sud, si è verificato un fornello con conseguente crollo di parte di un vecchio fabbricato. Tale evento, verificatosi successivamente sia alla presentazione della proposta di perizia di variante da parte del C.G. ed approvata dal D.L., che all'adozione delle soluzioni tecniche ivi contenute ed il carattere sperimentale di tali soluzioni hanno imposto al RUP un'attenzione particolare nella valutazione della citata perizia di variante. Da ciò sarebbero scaturiti i tempi (non brevi) di approvazione della PVT4.

Ne consegue il rigetto delle pretese attoree sottese alla riserva n. 35.

Riserva n. 37: maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale.

Si rileva al riguardo che il disciplinare di concessione di apertura dei varchi autostradali prevedeva a carico del CG che fosse assicurata la sorveglianza senza interruzione della

segnaletica apposta, rimanendo parimenti responsabile della gestione delle code che si sarebbero eventualmente formate e del pilotaggio del traffico quando necessario.

L'art. 8-*bis* del C.S.A., al punto 3, inoltre, pone a carico del CG l'onere di "assicurare le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba contemporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere".

E' evidente che in queste situazioni, se il CG operava anche in orario notturno e festivo, le aperture dei varchi di cantiere dovevano essere vigilate. Trattandosi, inoltre, di apprestamenti temporanei, con misure di deviazione, e rallentamento del traffico, doveva essere garantita l'efficienza e l'integrità di tutta la segnaletica e di tutte le misure di sicurezza temporanee anche in orario notturno ed in giornate festive. Trattasi, quindi, di riserva infondata, in quanto le pretese attoree attongono a servizi ed attività la cui remunerazione è stata prevista dal contratto.

Riserva n. 41: maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti. Il calcolo delle somme spettanti al CG per il ritardato pagamento dei S.A.L. da n. 10 a n. 15 è di semplice svolgimento e deriva dall'applicazione del tasso legale (2,50%) e del tasso di mora (5,27%) vigenti all'epoca vigente all'epoca dei fatti: l'importo dovuto in relazione alla riserva n. 41, nella parte in cui la riserva è ammissibile, è pari ad € 209.665,12 per interessi legali ed € 59.634,79 per interessi di mora.

Il c.t.u. ha tratto il calcolo degli interessi di cui sopra dai documenti versati in atti, avendo riscontrato il deposito di tutti i certificati di pagamento e delle disposizioni bancarie di pagamento degli stessi, da cui ha desunto il ritardo della stazione appaltante nel pagamento dei corrispettivi.

Riserva n. 43: è stata iscritta al SAL n. 20 per lavori al 20/1/2013 ed è stata confermata fino al conto finale. Nondimeno, trattasi di riserva che richiama i maggiori costi sopportati dal CG nei rapporti con le imprese affidatarie per lavori afferenti agli eventi relativi alle opere da realizzarsi in relazione alla Galleria Piale ed alla Galleria Paci ed all'interferenza con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Trattasi, quindi, di circostanze intervenute nel periodo 2011-2012, pertanto l'iscrizione della riserva in occasione del SAL n. 20 è tardiva.

Non varrebbe in contrario osservare che l'impossibilità per il giudice di predicare un diverso profilo di intempestività della riserva rispetto a quello fatto valere dalla parte interessata.

Si rileva al riguardo che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni

che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n. 1637 del 26/01/2006).

L'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (cfr. Cass. civ. n. 27451 del 20/09/2022).

Nella specie, l'ANAS ha eccepito la inammissibilità per la tardività di tutte le riserve formulate dall'attrice, quindi il collegio ha il potere-dovere di verificare la tempestività di tutte le riserve.

*Ad abundantiam*, la riserva è infondata, essendo stata formulata per i maggiori oneri sostenuti a fronte di "premi di acceleramento" in favore delle imprese subappaltatrici. Ed invero, premesso che il CG era responsabile della programmazione dell'opera, non vi è prova delle ragioni che hanno reso necessari i suddetti premi, né delle ragioni specifiche del cantiere che li hanno resi necessari.

Riserva "A": prove sui materiali - rapporto di non conformità n. 2549 del 16/12/2016.

L'art. 6 dell'Atto di sottomissione sottoscritto a febbraio 2007, richiamato dall'Atto aggiuntivo sottoscritto ad aprile/maggio 2010, prevede, in deroga ai punti 6 e 10 dell'art. 8-bis del CSA, che "tutte le prove obbligatorie previste dalla normativa vigente nonché le ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dal CSA ma ritenute tecnicamente necessarie, quindi a tal uopo motivate, dalla D.L., dall'organo di Collaudo, dall'Alta Sorveglianza" davano origine ad un compenso in

favore del Contraente Generale come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 dell'Atto di sottomissione, da quantificare nel corso dei lavori in funzione del numero di prove effettivamente svolte mediante i nuovi prezzi indicati nell'Atto.

Questa previsione è stata confermata nelle successive perizie di variante approvate anche dall'ANAS fino alla PVT6 del 15/9/2016, recepita con il III Atto Aggiuntivo del 5/6/2017, in cui l'importo per queste prove è previsto in misura pari a complessivi € 7.407.894,66.

Dalla lettera dell'ANAS del 05/10/2017 non risultano contestazioni sulla concreta esecuzione di dette prove, né che esse siano derivate da attività gestite direttamente dal D.L., essendo contestato soltanto che dette prove siano suscettibili di riconoscimento contabile in quanto eseguite in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla normativa, peraltro presso un laboratorio (di cantiere) non certificato.

Orbene, la detrazione contabile apportata dall'ANAS non è conforme alle previsioni contrattuali, pertanto la riserva del CG è fondata. Si richiama all'uopo il parere espresso dal D.L., secondo cui è legittimo "... riconoscere al C.G. l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi unitari, decurtati dell'onere dello stesso CG pari al 6%, al numero di prove effettivamente eseguite e, pertanto, € 2.344.362,93".

A tale riguardo non è, tuttavia, condivisibile quanto rilevato dal C.T.U. in ordine alla detrazione del 6% per oneri a carico del CG, come risultava dal parere del D.L., ma si ritiene che la riserva del CG sia integralmente fondata per l'importo richiesto di € 2.485.024,72, dovendosi considerare integralmente i costi sopportati dall'appaltatrice per le prove dei materiali.

L'attività del CG di cui alla riserva "A" è documentalmente provata attraverso la redazione di tutti i S.A.L. fino al n. 41, che attestano l'esecuzione delle prove nel laboratorio di cantiere, nonché dagli allegati alla lettera dell'ANAS del 5/10/2017, in cui si evidenziano i dettagli delle prove del laboratorio di cantiere oggetto di detrazione dalla contabilità e da cui emerge che le stesse siano derivate da richieste del D.L., come previsto dall'art. 6 dell'Atto di sottomissione, che siano state utili alla verifica "speditiva" sulla qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere (rilevati e calcestruzzi) come riferito dal nuovo D.L. ed anche dal RUP stesso di ANAS, e che pertanto, fino al momento dell'applicazione della detrazione contabile da parte di ANAS, tutte le attività erano state svolte e contabilizzate in conformità agli atti contrattuali ed agli atti aggiuntivi ad essi conseguenti.

Riserva "B": ritardata emissione del certificato di collaudo. La pretesa attorea riguarda anche il riconoscimento del danno per mancata disponibilità della rata di saldo, risultante dal collaudo

finale nella misura di € 4.235.171,05, a titolo di interessi corrispettivi dovuti ex D.Lgs. 231/02 o comunque interessi moratori o subordinatamente interessi legali.

Le parti, dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori del 14/10/2016, con la sottoscrizione del 3° Atto Aggiuntivo del 05/06/2017, avevano pattuito che le attività di collaudo avrebbero potuto essere concluse anche se vi fosse stato ancora in corso il monitoraggio *post operam* delle inalveazioni (una delle attività che si prevedeva di dover svolgere anche dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori, in quanto scaturiva da una specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente, unitamente alle opere di ri-naturalizzazione del Campo Base di Santa Trada, i cui lavori sono stati peraltro sospesi dal 17/11/2016 al 27/03/2017).

La conclusione dei monitoraggi sulle inalveazioni non ha quindi contrattualmente incidenza sulla data di emissione del certificato di collaudo. Così come i lavori del campo base di Santa Trada, essendo stati, detti lavori, sospesi per 4 mesi e mezzo, oltre che essere conclusi prima della data di emissione del certificato di collaudo.

Anche per quanto riguarda l'eccezione di ANAS relativa al mancato completamento delle attività espropriative, come rilevato anche dal c.t.u., si ritiene che le stesse non fossero ostative al rilascio del certificato di collaudo, in quanto, a causa dei tempi necessaria all'espletamento di dette pratiche da parte degli uffici amministrativi competenti, la Commissione di collaudo ha stralciato dalle attività poste a carico del CG le ultime espropriazioni che non potevano essere definite per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso CG, senza che sia stato rilevato alcun inadempimento a carico del CG.

Si ritiene tuttavia infondata la presente riserva del CG, in mancanza di prova specifica dei maggiori costi sopportati da quest'ultimo a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo. Ed invero, a prescindere dalle attività di collaudo, il CG era impegnato in cantiere per le attività di monitoraggio delle inalveazioni, di esproprio e di rinaturalizzazione del campo base di Santa Trada, per le quali era contrattualmente impegnato nel 2017 e nel 2018 con personale, attrezzature, servizi amministrativi e quanto altro necessario (spese correnti, affitti, noleggi, utenze) per lo svolgimento di queste attività. Ebbene, il c.t.u. ha riscontrato l'impossibilità di individuare le risorse dedicate alle attività connesse al "ritardato collaudo" rispetto alle altre attività eseguite dal CG, poiché i documenti versati in atti non consentono questa distinzione.

Ne consegue l'infondatezza della riserva per mancanza di prova specifica dei danni subiti dall'attrice a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo.

In conclusione, le riserve su cui si controverte sono state valutate come segue:

- Riserva n. 22 - Sito di Deposito “Piria” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito: non fondata
- Riserva n. 24 - maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori nella Galleria Naturale Piale: fondata limitatamente alla somma di € 1.648.047,39
- Riserva n. 25 - sospensione dei lavori per interferenza con il progetto delle opere relative al Ponte sullo Stretto di Messina: non fondata
- Riserva n. 28 - ritardo nell’emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali: inammissibile in quanto tardiva e ricompresa nella riserva n. 35
- Riserva n. 31 - maggiori oneri derivanti da sciopero degli autotrasportatori e condizioni meteorologiche avverse: inammissibile in quanto tardiva per la parte relativa allo sciopero degli autotrasportatori ed infondata per la restante parte
- Riserva n. 35: Andamento anomalo dei lavori – sottoproduzione del cantiere: non fondata
- Riserva n. 37: maggiori oneri per la sorveglianza e i presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale: non fondata
- Riserva n. 41: maggiori oneri per l’esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti: fondata relativamente alla somma complessiva di € 269.299,91
- Riserva n. 43: maggiori oneri affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la Galleria Paci: inammissibile perché tardiva
- Riserva A): prove sui materiali – rapporto di non conformità n. 2549 del 16/12/2016: fondata per € 2.485.024,72
- Riserva B): ritardo nell’emissione del certificato di collaudo: non fondata.

Sulle somme di cui alle riserve n. 24 e A decorrono gli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino alla notificazione dell’atto di citazione e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Si rileva al riguardo che, con il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192, l’ambito applicativo della disciplina sui «ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» di cui al D.Lgs. n. 9/10/2002, n. 231, è stato ampliato sino a ricomprendere anche gli appalti dei lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 163/2006, quindi il sistema generale dei pagamenti e gli interessi da ritardato pagamento previsti dal codice stesso e dal relativo regolamento di attuazione, con conseguente superamento della regolamentazione degli interessi per ritardato pagamento ivi contemplata, in quanto meno favorevoli al creditore.

Tale estensione, più in particolare, è stata disposta con l'art. 24, co. I, della legge 30/10/2014, n. 161, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, co. I, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dal D.Lgs. n. 192/2012, preceduta dalla circolare interpretativa del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture del 23/1/2013, n. 1293, contenente alcune essenziali linee interpretative - operative in merito al raccordo fra la normativa codicistica - regolamentare e la disciplina ex D.Lgs. n. 231/2002, s.m.i..

La nuova regolamentazione, anche relativamente agli appalti di lavori, si applica, tuttavia, ai contratti stipulati a far tempo dal 1°/1/2013, giusta il disposto dell'art. 3, co. I, D.Lgs. n. 192/2012, pertanto non rileva nella fattispecie in esame.

Sugli importi di cui alla riserva n. 41 decorrono, invece, gli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo.

Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare integralmente tra le parti le spese legali, liquidate come in dispositivo, e le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Alla parziale soccombenza reciproca consegue, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ANAS S.p.A..

P.Q.M.

visto l'art. 275 c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 2/8/2018 da Reggio Calabria Scilla Società consortile per azioni in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, avverso l'ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA l'ANAS S.p.A. al pagamento in favore di Reggio Calabria Scilla Società consortile per azioni in liquidazione:

- della somma di € 4.133.072,11, oltre agli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino al 2/8/2018 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 2/8/2018 al saldo;

- della somma di € 269.299,91, oltre agli interessi come per legge dal 2/8/2018 al saldo;

RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ANAS S.p.A. avverso la Reggio Calabria Scilla Società consortile per azioni in liquidazione;

COMPENSA tra le parti le spese processuali e le spese di c.t.u., queste ultime liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/12/2022.

Il Giudice est.

dott. Tommaso Martucci

Il Presidente

dott. Claudia Pedrelli